

CIX SEDUTA**(POMERIDIANA)****GIOVEDÌ 17 APRILE 1986****Presidenza del Vicepresidente PIRETTA****i n d i****del Vicepresidente SERRA****I N D I C E**

Bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1986. (Discussione e approvazione)	3548	ATZORI VILLIO	3495
Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1984 del Consiglio regionale. (Discussione e approvazione)	3552	SATTA, Assessore dell'industria 3496-3510-3512-3513-3515	
Disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1986)" (182). (Continuazione e fine della discussione degli articoli)	3452	ORTU ITALO, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	3499
MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	3456-3466-3523	(Votazione segreta sull'emendamento n. 16)	3499
PILI	3465-3504-3508-3510	(Risultato della votazione)	3499
ONNIS	3464-3471-3475	MORETTI	3505
ATZORI ANGELO	3466	(Votazione segreta sull'emendamento n. 22)	3506
CUCCU	3471-3509	(Risultato della votazione)	3506
CHESSA	3472	SORO	3499-3513
MURRU	3475-3478-3484-3486-3505-3514	SABA	3513
FADDA FAUSTO, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	3476	COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	3516
LADU LEONARDO	3487	MEREU SALVATORANGELO	3518
DEIANA	3492	LORETTU	3521
MARRACINI	3492	(Votazione segreta)	3548
		(Risultato della votazione)	3548
		Disegno di legge: "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986" (183). (Discussione degli articoli)	3523
		ROJCH	3536
		(Votazione segreta)	3548
		(Risultato della votazione)	3549
		Progetto di bilancio di previsione delle spese interne del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1986. (Discussione e approvazione)	3549
		ANEDDA	3549
		MURA, Questore	3549-3551

La seduta è aperta alle ore 17 e 06.

MERELLA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 16 aprile 1986 che è approvato.

Continuazione e fine della discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1986)". (182)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 182. Si dia lettura dell'articolo 12.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 12

Opere di interesse turistico

E' autorizzata, nell'anno 1986, la spesa complessiva di lire 13.000.000.000 per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, e relativi ad opere atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico.

A detta spesa si fa fronte, quanto a lire 10.000.000.000 (cap. 07002/01) con quota dell'assegnazione spettante alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d'intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985 e, quanto a lire 3.000.000.000, con mezzi propri della Regione stessa (cap. 07003).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12 bis.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 12 bis

Attuazione art. 15
della legge 17 maggio 1983, n. 217

Alla spendita dei fondi di provenienza statale iscritti nei capitoli 07003-03, 07003-04 e 07017-01 si provvede — ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217 — con l'applicazione dei criteri e modalità di accesso ai finanziamenti rispettivamente stabiliti dalle leggi regionali 21 marzo 1957, n. 7 e 18 marzo 1964, n. 8 e loro successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 13

Infrastrutture
industriali ed artigianali

E' autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 così ripartita:

— lire 5.000.000.000 per la realizzazione, nelle zone industriali di interesse regionale, delle dotazioni infrastrutturali previste dai relativi piani tecnico-economici di cui al paragrafo 2.3, lettera a), del programma d'intervento per l'anno 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 08205/01);

— lire 10.000.000.000 per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II.5, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di in-

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

teresse locale (cap. 09051). Per il sopra indicato intervento non si applicano i limiti previsti nella lettera c) del già citato paragrafo II.5 del programma di intervento per gli anni 1982-1984.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 9.2.03/I del programma d'intervento per l'anno 1985 di detta legge.

Alla spesa complessiva di L. 15.000.000.000, prevista dal presente articolo, si fa fronte con quota dell'assegnazione spettante alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nel programma triennale d'intervento nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed alla deliberazione del CIPE del 10 luglio 1985.

PRESIDENTE. All'articolo 13 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Casula - Fadda Fausto:

“Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo:

Programma straordinario di
impianti sportivi

Per l'attuazione di un piano straordinario di impianti sportivi, è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per l'anno 1986 e di lire 6.000.000.000 per l'anno 1987 (Cap. 08048/01).

Possono essere finanziati impianti sportivi funzionali di piccole dimensioni ed interventi di ampliamento e ristrutturazione di qualunque altro tipo di impianto esistente.

L'importo di ciascun finanziamento non può eccedere la somma di lire 150.000.000.

I finanziamenti possono essere concessi agli enti locali interessati, anche per interventi su impianti affidati in gestione ad associazioni sportive prive di fini di lucro e regolarmente

affiliate alle rispettive federazioni.

I finanziamenti debbono essere prioritariamente concessi agli enti locali più carenti di infrastrutture sportive di base.

Il programma d'intervento è predisposto dall'Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ed approvato a termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1”.

(22)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'industria. Ne ha facoltà.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta chiede che la discussione su questo articolo e sull'emendamento venga sospesa e che si passi agli articoli successivi.

PILI (P.S.I.). Non abbiamo capito.

PRESIDENTE. La Giunta chiede che si sospenda la discussione sull'articolo 13 e sul relativo emendamento.

PILI (P.S.I.). Ma se stavate leggendo l'emendamento numero 22 che è sull'articolo 14!

PRESIDENTE. No, l'articolo 14 è stato soppresso in Commissione, quindi non esiste. La richiesta della Giunta è accolta.

Si dia lettura dell'articolo 15.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 15

Completamento programma
ostelli gioventù

E' autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 750.000.000 (cap. 07003/02) per il completamento del programma di ostelli per la gioventù di cui al paragrafo III.2 del programma di intervento per l'anno 1979 della legge 24

giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 23 maggio 1979.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 7.3.2/I del predetto programma d'intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 16 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 17.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 17

Formazione catasto strade provinciali

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali un contributo straordinario per le spese necessarie alla formazione, tenuta e aggiornamento del catasto delle strade provinciali, nonché per le spese relative al censimento della circolazione sulle strade medesime.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa di lire 400.000.000 (cap. 08257).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 18

Interventi sulle opere d'invaso e trasporto delle acque

Per l'attuazione di interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e di controllo sistematico su opere d'invaso e di trasporto delle acque, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti pubblici gestori contributi sino al 100 per cento del costo dell'intervento.

Per le finalità di cui al primo comma è autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 08035/06).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 19

Ripiano debiti Ordinari diocesani

Per il ripiano dei debiti contratti dagli Ordinari diocesani della Sardegna con la Cassa depositi e prestiti per l'acquisizione di mutui finalizzati alla costruzione di edifici di culto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, direttamente alla Cassa depositi e prestiti, contributi straordinari fino all'ammontare complessivo di lire 500.000.000 relativi al pagamento delle annualità scadute, ivi compresi gli oneri per ritardato pagamento (cap. 08034/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 20

Strade vicinali

E' autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 500.000.000 per il completamento dei programmi di strade vicinali finanziati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1962, nn. 20 e 26 e successive modificazioni (cap. 08195).

PRESIDENTE. All'articolo 20 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Anedda - Chessa - Murru:

"Sopprimere l'art. 20". (8)

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei presentatori è presente in Aula, l'emendamento si dà per illustrato. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 21

Ammodernamento servizio idrografico

Per l'ammodernamento, ristrutturazione e potenziamento della rete di rilevamento dei dati idrometeorologici di pertinenza della sezione autonoma per il servizio idrografico per la Sardegna, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1986, 1987 e 1988, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 08253/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 22

Forfettizzazione spese generali

Per le opere pubbliche di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici la cui esecuzione è data in concessione, viene riconosciuta agli enti concessionari, un'aliquota per spese generali e compenso forfettario di tutti gli oneri che il concessionario deve sostenere per la realizzazione delle opere (progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione, collaudazione, trattazione amministrativa e similari).

L'aliquota percentuale riconosciuta è fissa ed invariabile e va calcolata sull'importo dei lavori, somministrazioni ed espropriazioni.

Detta aliquota percentuale è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici.

Qualora alla progettazione dell'opera provveda l'Amministrazione regionale mediante affidamento diretto dell'incarico, all'organo, azien-

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

da o ente concessionario è riconosciuto un importo pari all'applicazione dell'aliquota percentuale di competenza, depurato delle spese di progettazione spettanti al progettista.

PRESIDENTE. All'articolo 22 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Anedda - Chessa - Murru:

"Sopprimere il comma terzo dell'art. 22".
(9)

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei presentatori è presente in Aula, l'emendamento si dà per illustrato. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22 bis.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 22 bis

Mercati generali ortofrutticoli

E' autorizzata per l'anno finanziario 1986

l'erogazione di un contributo complessivo di lire 7.000.000.000 da destinare ai comuni per la realizzazione di un primo lotto funzionale di mercati generali ortofrutticoli (cap. 08069/06).

PRESIDENTE. All'articolo 22 bis è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Muledda - Mannoni - Ortu I. - Satta:

"All'articolo 22 bis è aggiunto il seguente comma:

E' inoltre autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 1.200 milioni al Consorzio ortofrutticolo di Sassari per ripianamento debiti di natura patrimoniale derivanti da oneri accessori per la avvenuta ultimazione del complesso di Predda Niedda e L. 100 milioni alla SOMEANS s.r.l. Società di gestione e commercializzazione agroalimentare di Sassari (08069/06).

Il D.L. 183 è così modificato:

Entrata

Cap. 12401 + 1.300.000.000

Spesa

Cap. 08069/06 + 1.300.000.000". (23)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. L'emendamento si dà per illustrato. Preciso soltanto che alla fine di esso debbono essere aggiunte le parole: "quale contributo per l'avvicinamento".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

di parlare, metto in votazione l'articolo 22 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22 ter.

MERELLA, Segretario:

Art. 22 ter

Interventi per i teatri

E' autorizzata per l'anno 1986 l'erogazione della somma complessiva di lire 10.000.000.000 (cap. 08069-07) per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione ed il completamento di teatri comunali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Fadda Fausto - Pes:

"L'articolo 22 ter è sostituito dal seguente:

E' autorizzata per l'anno 1986 l'erogazione ai Comuni della somma complessiva di lire 10.000.000.000 (Cap. 08069-07) per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione ed il completamento di teatri". (32)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Per pregare qualcuno dei proponenti di spiegarci perché nell'emendamento presentato è stata tolta la parola "comunali".

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Presidente, nell'emendamento si parla di erogazioni ai Comuni della somma per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione ed il completamento di teatri. Poiché, evidentemente, si tratta di beni che vengono costruiti o acquisiti dal Comune, aggiungere alla parola "teatri" l'aggettivo "comunali" ci pareva pleonastico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22 quater.

MERELLA, Segretario:

Art. 22 quater

Contributo straordinario
all'Istituto Superiore regionale etnografico

E' autorizzata per l'anno 1986 l'erogazione della somma di lire 1.200.000.000 (cap. 11060-02) per la costruzione della sede dell'Istituto superiore regionale etnografico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MERELLA, *Segretario*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 23

Progetto biennale legge n. 457 del 1978

Per l'approvazione e la gestione del progetto biennale 1986-1987 della legge 5 agosto 1978, n. 457, trova applicazione l'articolo 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.

Ai fini dell'ottenimento del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, e dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e destinato al recupero di civili abitazioni, qualora l'immobile oggetto del risanamento risulti essere in comproprietà indivisa, i comproprietari devono rinunciare a favore del richiedente, mediante obbligazioni trascritte presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, all'uso dell'abitazione per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

Per la concessione dei contributi previsti dal paragrafo III.2 titolo di spesa 8.3.2/I, del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983 e relativi alla ricostruzione e al risanamento di abitazioni precarie e malsane, si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 7) del predetto titolo di spesa.

All'attuazione degli interventi del programma di edilizia ad equo canone previsto dall'articolo 21 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, si provvede con le modalità e le procedure previste per gli interventi di edilizia sovvenzionata della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente trova applicazione l'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Ai fini della concessione delle provvidenze in favore del personale regionale e del Consiglio regionale, previste dalla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e successive modificazioni ed inte-

grazioni, si prescinde dal parere previsto all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 1984, n. 15.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 24

Aumento massimale mutui
legge n. 457 del 1978
Rettifica durata limite d'impegno

La durata del limite d'impegno di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è rettificata come segue: "dall'esercizio 1984 all'esercizio 1998 (cap. 08091)".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 25

Aree edificabili
e loro urbanizzazione primaria

E' autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08092/02) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III.2 del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, relativi all'acquisizione da parte dei comu-

ni di aree edificabili, nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma d'intervento.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17) del citato titolo di spesa 8.3.2/I.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MERELLA, *Segretario:*

Art. 26

Fondo rotazione
costruzione alloggi per pescatori

Le giacenze esistenti nel fondo di rotazione istituito presso l'Istituto mutuante ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1962, n. 27, sono versate, alla scadenza di ciascun anno finanziario, in conto entrate del bilancio regionale.

Le erogazioni delle quote del concorso statale negli interessi sui mutui concessi a valere sul fondo di cui al comma precedente, delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono disposte mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanza di entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mura. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché l'inizio dei lavori è stato piuttosto veloce noi, non essendo pronti, abbiamo perso un po' il filo della sequenza degli emendamenti. Pertanto, vorremmo chiedere cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la richiesta è accolta.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 19, viene ripresa alle ore 17 e 34).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio.

L'articolo 27 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 27 bis.

MERELLA, *Segretario:*

Art. 27 bis

Contributo integrativo
sui finanziamenti concessi
alle cooperative edilizie

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare alle cooperative edilizie i mutui deliberati dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa nell'anno 1985, sino al massimale di mutuo di lire 50.000.000 ad alloggio, al tasso del 10 per cento.

I redditi degli assegnatari degli alloggi di cui al precedente comma non debbono superare i limiti massimi richiesti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ai fini di cui al precedente primo comma l'Amministrazione regionale concede agli istituti di credito un contributo, in un'unica soluzione, determinato attualizzando le semestralità del contributo stesso tenuto conto del costo della provvista riconosciuto agli istituti di credito diminuito di un punto.

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 3.454.000.000 (cap. 08115-02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MERELLA, *Segretario*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 28

Destinazione quote rifinanziamento
interventi leggi n. 403 del 1977
e n. 984 del 1977

A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984, e 1° luglio 1977, n. 403, sono autorizzate, nell'anno finanziario 1986, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021)

lire 100.000.000

b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi e frangiventi, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01)

lire 2.500.000.000

c) esecuzione delle opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole di cui ai paragrafi 8.1.1/I e 8.1.3/I del programma di intervento per gli anni 1982/1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal

CIPE l'8 giugno 1983 (cap. 06051/02)

lire 10.000.000.000

d) costruzione, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture serricole previste dal paragrafo 9.1.3/I del programma di intervento per l'anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, (cap. 06051/02)

lire 11.000.000.000

e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dell'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087)

lire 5.000.000.000

f) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dell'articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088)

lire 11.000.000.000

g) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, e successive modificazioni (cap. 06095/01)

lire 2.000.000.000

h) promozione dell'incremento del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)

lire 380.000.000

i) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163)

lire 5.000.000.000

l) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167)

lire 2.100.000.000

m) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi e di industrie agro-alimentari isolane, di contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni e articolo 45 della presente legge, (cap. 06222)

lire 2.000.000.000

n) realizzazione di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento dei preesistenti impianti, in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 30, e successive modificazioni (cap. 06234/01)

lire 9.000.000.000

o) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, (cap. 06245)

lire 2.500.000.000

p) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)

lire 5.000.000.000

q) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)

lire 1.000.000.000

r) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)

lire 2.500.000.000.

Gli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti, rispettivamente, ai titoli di spesa 9.1.02/I e 9.1.03/I del programma di intervento per l'anno 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28 bis.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 28 bis

Distillazione agevolata vernaccia

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento alla distillazione DICOVISA di Assemini per la distillazione agevolata della vernaccia di Oristano e della vernaccia Valle Tirso, di proprietà della Cantina sociale della vernaccia di Oristano, in giacenza alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare sarà pari a quello medio di realizzo degli anni 1984 e 1985, desumibile dalla documentazione amministrativo-contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (capitolo 06229-03).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 29

Opere di miglioramento fondiario a carattere zootecnico

E' autorizzata, nell'anno 1986 la spesa di lire 19.000.000.000 (cap. 06026/01) per la concessione dei contributi relativi all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario inerenti le produzioni zootecniche e previsti dai paragrafi 8.1.2/I e 9.1.01/I inseriti, rispettivamente, nei programmi di intervento di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, per gli anni 1982/1984 e per l'anno 1985.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

citata legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 9.1.01/I del programma di intervento per l'anno 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29 bis.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 29 bis

Progetti di miglioramento fondiario
realizzati col solo mutuo

Nei limiti degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli imprenditori agricoli che, per carenza di possibilità finanziaria o di disposizioni amministrative, abbiano realizzato progetti di miglioramento fondiario col solo mutuo, contributi a fondo perduto nella misura del 50 per cento della spesa ammessa con nulla osta.

L'erogazione del contributo concesso viene effettuata direttamente agli istituti di credito finanziari, a decurtazione del mutuo in essere.

Sono ammessi ai benefici del presente articolo le operazioni autorizzate con nulla osta emesso in data non anteriore al 1° gennaio 1979.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 30

Infrastrutture agricole

E' autorizzata, nell'anno 1986, la spesa complessiva di lire 8.000.000.000, per la concessione delle seguenti provvidenze:

— contributi per piani di elettrificazione agricola (cap. 06087/01)

lire 2.000.000.000

— contributi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088/01)

lire 6.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 31

Decentramento interventi
su terre pubbliche

Gli interventi riguardanti la realizzazione di strutture o infrastrutture per la valorizzazione dei terreni di proprietà degli enti pubblici vengono indicati in appositi programmi predisposti dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale ed approvati ai termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale le somme indicate nei programmi di cui sopra vengono accreditate agli enti interessati mediante apertura di appositi conti correnti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Gli enti utilizzano le somme assegnate secondo le norme consentite dai propri ordinamenti fermo restando che l'Amministrazione regionale non riconosce la revisione dei prezzi.

Il finanziamento della Regione è pari al 90 per cento della spesa ammissibile.

Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 06089).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MERELLA, Segretario:

Art. 32

Decentramento interventi relativi
a strade vicinali
ed acquedotti rurali

I programmi d'intervento per la costruzione, il riattamento e la manutenzione delle strade vicinali, nonché delle strade costruite dai consorzi di bonifica e non classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 26, ad eccezione di quelle interpoderali, e degli acquedotti rurali, proposti dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed approvati dalla Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, vengono realizzati direttamente dai comuni interessati.

Le relative somme sono accreditate con decreto dell'Assessore dell'agricoltura negli appositi conti correnti istituiti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

I comuni utilizzano le somme assegnate secondo le norme consentite dai propri ordinamenti, fermo restando che qualunque maggior onere rispetto alla spesa riconosciuta per l'esecuzione dell'opera in sede di concessione è a carico dell'ente concessionario.

Il contributo regionale concesso per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è elevato al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Solo per far rilevare che nel testo dell'articolo vi è, probabilmente, un errore di stampa; la legge richiamata infatti — se non ricordo male — non è la numero 26 bensì la numero 126.

PRESIDENTE. Si prenda atto di questa osservazione.

Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MERELLA, Segretario:

Art. 33

Rifinanziamento piano zone interne

E' autorizzata, nell'anno 1986 la spesa di lire 11.700.000.000 (cap. 06285) per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39; tale somma è destinata:

— per lire 10.000.000.000 al titolo di spesa P/1.01 relativo al finanziamento delle infrastrutture da realizzare nell'ambito delle zone di sviluppo agro-pastorale;

— per lire 1.200.000.000 al titolo di spesa P/1.10 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 10.2 del piano medesimo, per il completamento del catasto dei terreni a pascolo in Sardegna;

— per lire 500.000.000 al titolo di spesa P/1.07 per le iniziative previste dal paragrafo 7.2 per perizie suppletive, revisione prezzi e completamenti delle strutture per mercati e mostre zootecniche che abbiano già avuto un finanziamento sullo stesso titolo di spesa.

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 34

Promozione e commercializzazione
dei prodotti agricoli

Una quota, pari a lire 7.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onnis. Ne ha facoltà.

ONNIS (P.S.D.I.). Alla Commissione, in merito a questo articolo, era parso opportuno chiedere che la Giunta si impegnasse a presentare il programma operativo nella Commissione competente.

Gradiremmo, in questa sede, che la Giunta ci esprimesse a questo proposito il suo parere.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Credo di poter dire, anche in assenza dell'As-

sessore competente, che la Giunta si impegna a riferire in Commissione sui criteri e sugli indirizzi di attuazione di questo programma.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 35

Concorso negli interessi
sui mutui di miglioramento fondiario

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l'ulteriore limite d'impegno di lire 7.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1986 al 2007 (cap. 06060).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35 bis.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 35 bis

Fondo trasformazione passività
cooperative agricole

Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 e successive modificazioni è incrementato, nell'anno 1986, della somma di lire 3.000.000.000 (cap. 06223).

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 36

Agevolazioni per prestiti
e ammasso grano duro

Nell'anno finanziario 1986 sono autorizzate le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) fondo di garanzia sussidiaria dei prestiti di soccorso (cap. 06134)

lire 30.000.000

b) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio concessi agli allevatori danneggiati dalla peste suina africana (capitolo 06136)

lire 69.000.000

c) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi per la raccolta e conservazione e vendita del grano duro (cap. 06216)

lire 100.000.000

d) contributi sulle spese di gestione e trasporto per l'ammasso e la conservazione del grano duro (cap. 06217)

lire 100.000.000

e) contributo straordinario alle cantine sociali ed ai produttori di vernaccia per l'abbattimento degli interessi (cap. 06229/01)

lire 350.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Atzori A. - Onida - Deiana:

"All'articolo 36 è aggiunto il seguente

punto:

f) contributo straordinario alla cooperativa 3 C di Oristano per gli oneri relativi alla raccolta del latte (Cap. 06285-01)

lire 150.000.000

Il D.L. 183 è così modificato:

Entrata

Cap. 12107 + 150.000.000

Spesa

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

Cap. 06285-01 (N.I.) Contributo straordinario alla cooperativa 3 C di Oristano per gli oneri relativi alla raccolta del latte (art. 36 della legge finanziaria)

150.000.000". (34)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ATZORI ANGELO (D.C.). Presidente, per apportare una correzione all'emendamento. Infatti le parole "oneri relativi" debbono intendersi sostituite con le parole "spese di gestione per la".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Presidente, in Commissione, discutendo su una parte dell'articolo 36, avevamo chiesto alla Giunta di chiarire se e come si era risolta una vertenza sul grano duro che era stata sollevata fin dal 1981-82 con la CEE che, già allora, bloccò un intervento di questo tipo.

Io sono d'accordo sia sull'articolo che sull'emendamento presentato dai colleghi, in quanto rivolto a sostenere il lavoro che la "3C" sta facendo in questo momento. Un lavoro che consente la sussistenza di molte aziende produttrici di latte che operano su una vasta parte di territorio della Sardegna; cosa, questa, che

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

non fanno altre cooperative. Ciò che temo, però, è che la CEE possa intervenire e bloccare l'intervento previsto in questo articolo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Sull'emendamento, Presidente, la Giunta non ritiene di poter accedere alla proposta formulata dai colleghi — anche se l'entità del contributo è abbastanza modesta — perché mancano elementi di base conoscitivi tali da giustificare questo intervento.

Il fatto poi che il contributo sia specificamente rivolto ad una certa cooperativa non rientra nella linea adottata dalla Giunta che, anche in Commissione, ha cercato di evitare che legislativamente si intervenisse su casi particolari tra l'altro, come in questo caso, non documentati. Io chiederei quindi ai proponenti, se è possibile, che ritirino l'emendamento; in caso contrario la Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Atzori Angelo. Ne ha facoltà.

ATZORI ANGELO (D.C.). Vorrei far notare all'assessore Mannoni che l'Assessore dell'agricoltura conosce benissimo il problema della 3C di Oristano. Tra l'altro è l'unica cooperativa, in Sardegna, che è stata in grado di riunire l'insieme dei piccoli produttori di latte che operano su un territorio che va dal Sarcidano al Sulcis, dalla Planargia alla Marmilla, sino a Carbonia. Produttori che, oltretutto, non riuscivano a trovare collocazione in altre cooperative.

Per questo motivo e vista anche l'entità così modesta del contributo, io credo che la Giunta dovrebbe accogliere l'emendamento. E' infatti un problema di carattere generale e sociale molto importante.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman-

da di parlare, metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MERELLA, Segretario:

Art. 37

Contributi per impianti cooperativi

E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 nell'anno finanziario 1986 per la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MERELLA, Segretario:

Art. 38

Consorzio latterie sociali Sardegna

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, sui finanziamenti concessi a valere sul fondo di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, a favore del Consorzio latterie sociali Sardegna il tasso agevolato per la parte di detti finanziamenti non estinta al 31 dicembre 1984, a condizione che il beneficiario

non abbia goduto, per lo stesso scopo, di provvidenze analoghe; il beneficio ha la durata di dodici mesi.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di cui al precedente comma un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per l'acquisto dell'area di sedime e per l'avvio dell'attività relativa al centro di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari (cap. 06244).

PRESIDENTE. All'articolo 38 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Deiana - Mura - Serra Pintus - Zurru - Saba - Lorettu:

"All'art. 38 nel primo comma, dopo la parola 'Sardegna', aggiungere: 'ed alle cooperative libere non aderenti al Consorzio lattierie sociali Sardegna' ". (27)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MURA (D.C.). L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 38, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 39

Consorzio regionale cantine sociali
della Sardegna

Al fine di consentire al Consorzio regionale cantine sociali della Sardegna di far fronte al pagamento dei prodotti ceduti nelle precedenti campagne dalle cantine sociali, l'Ammi-

nistrazione regionale è autorizzata ad anticipare al predetto ente la somma necessaria allo scopo anzidetto.

Alla relativa spesa, autorizzata sino all'importo di lire 1.000.000.000, si provvede con lo stanziamento del capitolo 06097/02.

Il recupero dell'anticipazione avverrà mediante versamento sul capitolo 36202 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 40

Caseificio sperimentale
Istituto zootecnico

Una quota dello stanziamento iscritto al capitolo 06270/01, non superiore a lire 1.000.000.000, è destinata alla ristrutturazione ed alla riattivazione del caseificio sperimentale di Bonassai dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 41

Fondo proprietà coltivatrice

I mutui concessi sul fondo di cui all'arti-

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

colo 1 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice possono essere erogati per l'intera somma riconosciuta ammissibile e con un ammortamento eguale a quello previsto dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 42

Centro di addestramento dei
divulgatori agricoli

L'articolo 47 della legge regionale 28 maggio 1985, numero 12, è sostituito dal seguente:

“L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.100.000.000 al Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia, di cui lire 1.000.000.000 per il ripristino delle strutture e per l'acquisto di arredi, comprese le attrezzature scientifiche, a lire 100.000.000 quale quota di partecipazione al progetto Videotel (cap. 06023); la somma di lire 1.000.000.000 può essere utilizzata direttamente dall'Amministrazione regionale per il fine predetto”.

PRESIDENTE. All'articolo 42 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Piretta - Merella - Deiana:

“Dopo l'art. 42 è aggiunto l'art. 42 bis:

Completamento Facoltà di veterinaria

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere all'Università di Sassari un contributo straordinario di L. 2.000.000.000 per i lavori di completamento della Facoltà di Medicina veterinaria e la costruzione di stalle e ricoveri animali (cap. 06333).

Il D.L. 183 è così modificato:

Entrata

Cap. 12106 + 2.000.000.000

Spesa

Cap. 06333 (N.I.). Contributo straordinario per il completamento della Facoltà di Medicina veterinaria e la costruzione di stalle e ricoveri di animali

2.000.000.000”. (37)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 43

Attività di allevamento

Ai fini dell'applicazione delle provvidenze contributive e creditizie regionali, tutte le attività di allevamento, riproduzione e accrescimento ponderale del bestiame, compresa l'acquacoltura aziendale, sono considerate di natura agricola, anche se si svolgono in aziende senza terra.

Per bestiame si intendono sia gli animali di qualunque genere e specie le cui produzioni vengano destinate alla alimentazione umana, sia gli animali da pelliccia.

I relativi oneri fanno carico ai capitoli del bilancio regionale ed ai titoli di spesa delle contabilità speciali, istituiti per la concessione di contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario a carattere zootecnico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 44

Sviluppo produzione latte

Allo scopo di incrementare la produzione e di garantire una migliore igiene nelle operazioni di raccolta del latte, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad elevare al 75 per cento la misura dei contributi, previsti per le opere di miglioramento fondiario e per l'acquisto di attrezzature, nei seguenti casi:

a) realizzazione di impianti fissi o mobili per la mungitura meccanica, compresa la costruzione o il riattamento delle occorrenti relative strutture aziendali;

b) impianti aziendali o interaziendali per la refrigerazione del latte, comprese le strutture

murarie;

c) opere di ricerca, provvista e distribuzione irrigua, a carattere aziendale per la produzione di foraggi, nelle zone non servite da irrigazione pubblica consortile.

Gli impianti di cui alla lettera b) possono essere realizzati anche dalle cooperative che provvedono alla raccolta od alla lavorazione del latte.

I relativi oneri fanno carico ai capitoli del bilancio regionale ed ai titoli di spesa delle contabilità speciali relativi ai contributi per opere di miglioramento fondiario e per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 45

Misure contributi regionali
in agricoltura

I contributi previsti dalle norme regionali vigenti in materia di agricoltura sono concessi nella misura massima indicata nelle medesime norme.

Le misure dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, e dall'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici sono fissate, rispettivamente, nel 75 per cento e nel 50 per cento della spesa ammessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Si dia lettura dell'articolo 46.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 46

Utilizzo disponibilità fondi
rotazione per concorso interessi

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità dei fondi di rotazione di credito agrario anche per l'erogazione del concorso nel pagamento degli interessi, nei casi in cui le operazioni vengano finanziate con disponibilità degli istituti di credito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 47

Direzione tecnica ed amministrativa
impianti cooperativi

Le provvidenze di cui all'articolo 1, lett. a) della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, e successive modificazioni sono estese, indipendentemente dal settore di attività agricola, a tutti i consorzi, cooperative ed associazioni dei produttori, riconosciute — queste ultime — ai sensi della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, operanti nel territorio della Regione.

La relativa spesa fa carico al capitolo 06204 del bilancio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 48

Ristrutturazione cooperative agricole

Al fine di conferire maggiore competitività al settore della cooperazione agricola e di favorire il generale riequilibrio del sistema operativo, soprattutto mediante incorporazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative incorporanti i finanziamenti necessari ad estinguere le passività contratte dalle cooperative che vengono incorporate.

Le cooperative incorporanti, previamente autorizzate dall'Assessorato dell'agricoltura, conservano le strutture e gli impianti delle cooperative incorporate considerati complementari per lo svolgimento della propria attività.

I proventi delle vendite dei rimanenti beni, dei prodotti e del recupero dei crediti, attinenti al patrimonio delle cooperative incorporate e realizzati successivamente alle incorporazioni, devono essere versati sul conto delle entrate della Regione (cap. 36215).

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo alle cooperative che deliberino la cessazione della propria attività, a causa dell'insufficienza dei conferimenti che non consenta loro di perseguire gestioni economicamente equilibrate.

Le cooperative di cui al comma che precede, previa autorizzazione dell'Assessorato dell'agricoltura, devono provvedere in conformità a quanto stabilito dal terzo comma, fino al reintegro del finanziamento concesso.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzazione, fino all'importo non superiore a lire 2.000.000.000, delle disponibilità già autorizzate a favore del fondo di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, e successive modificazioni (cap. 06223).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Onnis. Ne ha facoltà.

ONNIS (P.S.D.I.). Chiediamo che l'Assessore, anche a questo proposito, prima di dare attuazione al disposto dell'articolo in questione, presenti alla Commissione competente una relazione sulla situazione di fatto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Credo che anche su questo la Giunta possa assumere l'impegno che le viene richiesto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 49

Reinnesti di vigneti per vini D.O.C.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per favorire le operazioni di reinnesto viticolo con varietà idonee a migliorare i vini a denominazione di origine controllata, nella stessa misura prevista dalle vigenti leggi per le opere di miglioramento fondiario ed agrario.

L'intervento contributivo viene concesso, oltre che per le spese di reinnesto e per l'eventuale modifica del sistema di allevamento, per il mancato reddito triennale dei vitigni interessati alla riconversione varietale.

Il contributo per il mancato reddito di cui al comma precedente è pari al 60 per cento della produzione lorda vendibile, valutata al momento dell'intervento sulla base della produzione media zonale.

L'intervento di riconversione è limitato entro il 20 per cento della complessiva superficie provinciale vitata e non può superare il 50 per cento di quella delle singole aziende.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti vengono concesse prioritariamente agli interventi proposti dalle cantine sociali per conto dei propri soci.

Gli oneri conseguenti al presente articolo gravano sui capitoli di bilancio e sui titoli di spesa delle contabilità speciali istituiti per la concessione dei contributi per le opere di miglioramento fondiario ed agrario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.C.I.). Signor Presidente, chiediamo una breve sospensione di cinque minuti perché abbiamo necessità di valutare alcune questioni.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni la sospensione è accordata.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 53, viene ripresa alle ore 18 e 22).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del Consiglio. Si dia lettura dell'articolo 50.

MOI, *Segretaria*:

Art. 50

Snellimento procedure ammasso grano duro

E' soppresso il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50 *bis*.

MOI, Segretaria:

Art. 50 *bis*

Contributi per piani
di trasformazione aziendale

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è autorizzata per il 1986 l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 06214-01).

La distribuzione dei fondi di cui al precedente comma è effettuata, in deroga all'articolo 66 della presente legge esclusivamente sulla base dei progetti di piani di trasformazione aziendale già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo totale Anedda - Chessa - Murru:

"Sopprimere l'art. 50 *bis*". (10)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Questo articolo 50 *bis*, che è stato introdotto quasi surrettiziamente, secondo noi dovrebbe essere cassato per un motivo molto semplice: non si riesce francamente e onestamente a capire perché, ad un certo punto, si vogliano abbassare le saracinesche e impedire così il godimento di quanto disposto in legge a coloro i quali non hanno presentato i progetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi quindi non ha fatto in tempo, non ha potuto, non ha voluto o non era in grado di presentare i progetti alla data di cui sopra, perché dovrebbe essere tagliato fuori dal godimento di

questi benefici? Che poi questo articolo 50 *bis* sia stato introdotto surrettiziamente lo dimostra anche la lettura del secondo comma che recita: "in deroga all'articolo 66 della presente legge"; articolo 66 che dispone invece che siano ammessi al godimento dei fondi anche coloro i quali presentano i progetti in un secondo tempo. Non si riesce francamente a capire perché debbano essere escluse le persone che non hanno fatto in tempo a presentare, alla data di entrata in vigore di questa legge, i loro progetti. Solo per questo motivo noi chiediamo che questo articolo venga cassato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta è contraria all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 50 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50 *ter*.

MOI, Segretaria:

Art. 50 *ter*

Integrazioni alla L.R. 14 maggio 1984, n. 21

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 aggiungere il seguente comma:

"In tale eventualità le elezioni sono conside-

derate valide anche con la partecipazione del 15 per cento degli aventi diritto al voto”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50 *quater*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 50 *quater*

Contributo straordinario
all'Istituto Incremento Ippico

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 (cap. 06271-03) all'Istituto Incremento Ippico per la realizzazione dell'Ippodromo di Cagliari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Assessore dell'industria. Ne ha facoltà.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La Giunta chiede una sospensione della discussione sugli articoli dal 51 al 54 *bis*.

PILI (P.S.I.). Possiamo conoscerne il motivo?

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. La sospensione è necessaria perché sono in corso dei coordinamenti.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 55.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Art. 55

Pubblica Istruzione

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni e agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 700.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.

La somma di cui al capitolo 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell'anno scolastico 1985/1986 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

E' autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 1.500.000.000 per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 20, (case ed alloggi per gli studenti - cap. 11025); la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, nell'anno 1986, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori, e alle province per la costruzione e l'arredamento di case dello studente (cap. 11026); lo stanziamento di cui al precedente comma verrà utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lettera d) e 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, e la programmazione della spesa avviene secondo il dettato dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con propri mezzi, ad integrazione delle assegnazioni disposte a tal fine dallo Stato, contributi per il funzionamento nell'anno 1986 delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000

(cap. 11078/01).

E' autorizzato il finanziamento, per un importo di lire 600.000.000, per l'attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla valorizzazione e conservazione del materiale librario raro e di pregio ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1; la relativa spesa fa carico al capitolo 11108 del bilancio della Regione.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, ad erogare contributi a favore delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private, nonché ad erogare spese per l'attuazione del servizio bibliotecario regionale con riferimento al servizio nazionale di lettura; i relativi oneri fanno carico al capitolo 11105/01 del bilancio della Regione.

I rendiconti delle Opere Universitarie devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. All'articolo 55 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Satta - Fadda F.:

“Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente articolo:

“Celebrazioni Deleddiane
e premio di cinematografia internazionale
‘Premio Solinas’ ”

E' autorizzata, nell'anno 1986, l'erogazione di finanziamenti per complessive lire 300.000.000, di cui 220.000.000 per l'erogazione delle celebrazioni relative al 50° anniversario della morte della scrittrice Grazia Deledda e lire 80.000.000 per l'organizzazione del

“Premio Solinas” di cinematografia internazionale (cap. 11102)”. (30)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 56.

MOI, *Segretaria*:

Art. 56

Ente lirico di Cagliari

Il contributo regionale di cui al capitolo 11074 è subordinato alla presentazione, da parte dell'Ente lirico di Cagliari, di un programma di attività e del rendiconto dell'attività svolta dallo stesso Ente nell'anno precedente.

Il programma ed il rendiconto devono essere pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 57.

MOI, *Segretaria*:

Art. 57

Sport

Il parametro per abitante, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, come modificato dall'articolo 77 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, relativo alla determinazione dei contributi annui da corrispondere ai comuni per favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva, è applicato anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (cap. 11120).

PRESIDENTE. All'articolo 57 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Satta - Fadda F.:

"All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:

Per la realizzazione della rete dei centri sportivi articolati di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere con propri fondi al pagamento degli onorari ai professionisti incaricati della predisposizione dei progetti (cap. 11122)". (31)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, per dire che l'articolo 57 della legge finanziaria, di cui stiamo discutendo, prevedeva un'estensione maggiore del contribu-

to. Per quanto riguarda il principio della contribuzione stabilita *pro capite* per ogni abitante dei comuni - e l'abbiamo detto ripetutamente in altre occasioni - non siamo d'accordo, perché lo sport non è come le pagnottelle che sono buone per tutti.

Ci sono infatti dei grossi centri dove di sport se ne pratica poco e, nonostante ciò, godono di una certa entità di contributi non ben finalizzati e quindi a carattere clientelare; basta quindi che organizzino due ragazzetti, che inventino una società e subito ricevono contributi che non meritano. Sono invece d'accordo nel concedere i fondi a certi centri, anche se inferiori ai mille abitanti, che per vocazione hanno la capacità di organizzare attività sportive tali che molte volte superano percentualmente quelle dei grossi centri. Quello che non mi convince è l'insistere sull'integrazione, quasi surrettizia, della legge 36 quando noi abbiamo allo studio un progetto di legge che deve innovare completamente proprio la 36. Attuare il disposto dell'articolo 57, perciò, può creare un precedente che, oltre a comportare acrobazie con le società sportive, potrebbe anche metterci in difficoltà quando discuteremo il nuovo progetto di legge. Per cui io chiedo che questo articolo neanche si discuta ma venga riportato nell'ambito della discussione sul nuovo progetto di legge attualmente in carico alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Onnis. Ne ha facoltà.

ONNIS (P.S.D.I.). Signor Presidente, vorrei sapere il senso di questo emendamento presentato dalla Giunta.

Poiché si tratta di un intervento esteso praticamente a tutti i comuni e, mi sembra di capire, soprattutto a quelli di piccole dimensioni, vorrei capire se la Giunta intende predisporre dei progetti tipo o se invece intende finanziare i progetti affidati dai comuni ai diversi professionisti.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Ci sono anche i progetti tipo del Coni.

ONNIS (P.S.D.I.). Volevamo che la Giunta ci chiarisse questo aspetto perché in quest'ambito esistono, come ricordava l'onorevole Atzori, i progetti tipo ideati ed imposti dal Coni per i vari tipi di attività. Progetti che sono solitamente polifunzionali per le diverse attività e direttamente legati alla entità della popolazione sportiva da servire.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Il collega Onnis si riferisce ad altri interventi previsti dalla 36.

ONNIS (P.S.D.I.). Io mi riferisco agli interventi previsti dall'emendamento in questione.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Soprattutto agli interventi previsti nei nuovi progetti di legge che sono stati presentati. Per quanto riguarda l'articolo 57 i parametri indicati dalla legge, ed estesi ai comuni al di sotto dei mille abitanti, riguardano l'attività ordinaria nel settore dello sport. Quindi non stiamo parlando di impianti sportivi o della realizzazione di nuove strutture sportive, ma stiamo parlando della gestione ordinaria; sono somme cioè che servono ai comuni per garantire il finanziamento a società sportive, aderenti o ad associazioni che operano all'interno e nell'ambito comunale.

Altro problema invece è dato dall'emendamento che è stato poc'anzi annunziato dal Presidente del Consiglio. Questo emendamento riguarda un intervento da parte della Regione volto al pagamento di oneri pregressi. Si tratta quindi di somme che la Regione deve ai professionisti ai quali circa 8-10 anni fa sono stati affidati degli incarichi senza che si facesse riferimento ad un preciso capitolo del bilancio per progettazioni e per oneri di questo tipo. Per cui oggi abbiamo il dovere di onorare questi impegni

assunti dalla Giunta allora in carica e dall'allora Assessore dello sport, onorevole Giagu.

Tra l'altro è necessario effettuare questi pagamenti anche per poter richiedere ai professionisti incaricati i progetti, che sono pronti, al fine di garantire l'utilizzazione di un mutuo a suo tempo richiesto al Credito sportivo. Un mutuo che dovrebbe consentire finalmente la realizzazione di una serie di centri polisportivi, alcuni dei quali in fase di progettazione ed altri già in fase di approvazione da parte degli Enti locali ai quali era stata affidata la realizzazione delle opere.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 58

Finanziamento ai comuni
per assistenza e beneficenza

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1986, ai comuni, la somma di lire 12.500.000.000 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza (cap. 02132).

Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito secondo i seguenti criteri:

- per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;
- per il 20 per cento in proporzione al

numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;

– per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;

– per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 59

Integrazioni all'art. 8
della L.R. n. 16 del 1982

All'articolo 8 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, vengono aggiunti i seguenti commi:

“Agli agenti che, nel periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1980, erano in servizio presso aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori che abbiano cessato di esercitare il pubblico servizio di linea anteriormente alla data del 3 settembre 1982, l'Amministrazione regionale concede un contributo forfettario di lire 156.000 per 60 mensilità, al lordo degli oneri sociali a carico dell'agente.

Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nel corso del periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1980, sono corrisposti all'agente tanti sessantesimi dell'importo di cui al comma precedente quanti sono i mesi di servizio prestati da parte dell'agente medesimo nel periodo suddetto presso l'azienda cessata, considerando mese intero le frazioni su-

periori ai quindici giorni.

Tale importo è assoggettato ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda per i quali l'Amministrazione regionale assume l'intero onere. Al pagamento dei suddetti contributi provvede d'ufficio l'Assessorato dei trasporti mediante versamento delle somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le somme, al netto degli oneri sociali, sono erogate, con decreto dell'Assessore dei trasporti, agli agenti che presentino domanda, da inviare con raccomandata A.R. all'Assessorato dei trasporti, entro il 31 luglio 1986.

Al fine di documentare il periodo di servizio prestato presso l'azienda cessata, gli agenti aventi diritto, devono allegare alla domanda fotocopia autenticata del libretto di lavoro con chiara indicazione sia del periodo di servizio prestato che dell'azienda presso cui tale servizio sia stato prestato, ovvero fotocopia autenticata del libro matricola dell'azienda cessata con chiara indicazione del periodo di servizio prestato presso l'azienda medesima”.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato, nell'anno 1986, lo stanziamento di lire 450.000.000 (cap. 13040).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 59 bis

Avvio del servizio trasporti
urbani di Oristano

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1986 un contributo straordinario di lire 300.000.000 al comune di Oristano per l'avvio del servizio di trasporti urbani (cap. 13041).

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Anedda - Chessa - Murru:

“Sopprimere l’art. 59 bis”. (11)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l’emendamento.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento non perché siamo contrari in linea di principio al fatto che anche la città di Oristano, capoluogo di provincia, venga dotata di una rete di mezzi urbani, ma per sottolineare come questo finanziamento non sia legato ad una normativa specifica. Pur riconoscendo la competenza specifica prima del comune e poi della provincia di Oristano, riteniamo che l’erogazione di questi trecento milioni (non finalizzati, non ben determinati, o meglio diciamo stanziati, così, qualunque sia e riteniamo di essere abbastanza generosi nell’aggettivare in questo modo questo tipo di contribuzione), debba derivare da un progetto di legge ben preciso, che individui anche determinate responsabilità dell’ente locale primario che è il comune, dell’ente locale secondario che è la provincia e, poi, della Regione. Per cui noi chiediamo la soppressione dell’articolo anche per ricominciare a porre ordine in questo tipo di finanziamenti, che viene previsto senza nessuna giustificazione precisa, prevista e sancita in determinate norme.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta è per il mantenimento dell’articolo 59 bis, così come previsto nel testo licenziato

dalla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l’articolo 59 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(*E’ approvato*).

Si dia lettura dell’articolo 60.

MOI, *Segretaria*:

Art. 60

Modifica dell’articolo 9
della L.R. n. 16 del 1982

Il sesto comma dell’articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:

“Alla costruzione, acquisto ed ammodernamento di sedi e di officine-deposito non può essere destinato più del 25 per cento della somma che è attribuita dallo Stato alla Regione sul fondo nazionale trasporti.

Tale percentuale deve essere valutata in riferimento alla validità temporale complessiva del periodo di rifinanziamento del Fondo per gli investimenti di cui all’articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E’ approvato*).

Si dia lettura dell’articolo 61.

MOI, *Segretaria*:

Art. 61

Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 16 del 1982

Il sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, sono sostituiti dai seguenti:

“La ripartizione fra le aziende pubbliche urbane ed extraurbane è effettuata con gli stessi parametri indicati nel comma precedente previa virtualizzazione delle percorrenze urbane reali, mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5.

Il riparto tra le aziende di trasporto urbano è effettuato sulla base dei posti per chilometro offerti virtualizzati in riferimento alla migliore offerta posti per chilometro ad abitante fra i vari servizi urbani della Sardegna.

In ogni caso del programma di riparto dei fondi approvati dalla Giunta viene data comunicazione a tutti gli interessati”.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Ortu Italo - Satta - Muledda:

“Dopo l'articolo 61 è inserito il seguente articolo:

Premi speciali agli autoservizi di granturismo

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere annualmente speciali premi agli autoservizi di granturismo che si siano svolti nella maniera più appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito, a norma dell'articolo 13 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, recepita con la L.R. 27 ottobre 1956, n. 28 (cap. 13042)”. (24)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare questo emendamento, l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della pro-*

grammazione, bilancio e assetto del territorio.
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 61. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 62 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 63.

MOI, *Segretaria*:

Art. 63

Consorzio del porto di Civitavecchia

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma annua di lire 16.000.000, quale contributo di partecipazione al Consorzio stesso, (cap. 13035).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 64.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED
INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
7 GIUGNO 1984, N. 28,
PROVVEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE

Art. 64

Agevolazioni in riferimento a leggi di settore

Dopo il quinto comma dell'articolo 8 della

legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è inserito il seguente:

“5.1. Tale beneficio è esteso anche alle società giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punto a) della presente legge”.

Dopo il sesto comma dello stesso articolo 8 è aggiunto il seguente:

“7. Tali benefici sono estesi, ferma restando la priorità alle cooperative, anche alle società giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punto a) della presente legge”.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l’emendamento numero 14. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Palmas - Morretti - Onnis:

“All’ultimo comma dell’articolo 64 il punto “7” è sostituito dal seguente:

7. Tali benefici sono estesi, ferma restando la priorità alle cooperative, anche alle società giovanili di cui all’articolo 1, secondo comma, punti a) e b1) della presente legge”. (14)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Palmas per illustrare questo emendamento.

PALMAS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo 64. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 65.

MOI, *Segretaria*:

Art. 65

Compiti dei comprensori
e delle comunità montane

Il secondo e terzo comma dell’articolo 25 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le domande, corredate dei relativi progetti ed atti nelle forme e nei modi definiti dagli uffici competenti, sono inoltrate dai destinatari della presente legge ai comprensori e alle comunità montane competenti per territorio. I comprensori e le comunità montane, entro 15 giorni dalla data di ricezione, provvedono a trasmetterli ai competenti uffici istruttori e ad esprimere una valutazione tecnico-economica; decorso detto termine si può prescindere da detto parere.

3. A copertura degli oneri per l’attuazione della presente legge, relativi all’attività di promozione e di assistenza tecnica ed amministrativa, è riconosciuto ai comprensori ed alle comunità montane ove coincidano, un contributo pari al 2 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio. La ripartizione tra i suddetti organismi deve tener conto:

a) per il cinquanta per cento del peso percentuale degli iscritti alle liste di collocamento di ciascun comprensorio e comunità montana al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di stanziamento sul totale degli iscritti nelle medesime liste, alla stessa data, nel territorio dell’Isola;

b) per il cinquanta per cento del peso percentuale della popolazione residente al 31 dicembre 1981 in ciascun comprensorio e comunità montana sul totale di quella residente, alla

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

stessa data, nel territorio dell'Isola".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

MOI, Segretaria:

Art. 66

Modifica dell'articolo 28,
L.R. 7 giugno 1984

L'articolo 28 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:

"Distribuzione territoriale
degli interventi

1. La distribuzione territoriale degli interventi è effettuata a livello provinciale ed è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare della programmazione, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

2. La ripartizione deve tener conto:

a) per il cinquanta per cento del peso percentuale degli iscritti alle liste di collocamento di ciascuna provincia al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dello stanziamento sul totale degli iscritti nelle medesime liste, alla stessa data, nel territorio dell'Isola;

b) per il cinquanta per cento del peso percentuale della popolazione residente al 31 dicembre 1981 in ciascuna provincia sul totale di quella residente, alla stessa data, nel territorio dell'Isola.

3. I criteri di cui sopra si applicano anche per la ripartizione degli stanziamenti disposti negli anni 1984 e 1985".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in

votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

MOI, Segretaria:

Art. 67

Articolo 30 bis
della L.R. 7 giugno 1984, n. 28

Dopo l'articolo 30 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è istituito il seguente articolo 30 bis:

"Corsi di formazione professionale per
cooperative e società giovanili

Nella predisposizione del piano annuale di formazione professionale, di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, viene data priorità ai corsi di formazione predisposti da cooperative e società giovanili aventi i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge i cui progetti siano ammessi a finanziamento".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 67 bis

Finalità

Dopo la lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è aggiunto il seguente punto:

"b1) alle società costituite da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni e donne iscritte

te nelle liste ordinarie di collocamento, da lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni e emigrati di ritorno. La presenza dei giovani all'interno della società non potrà comunque essere inferiore al 60 per cento dei soci".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Palmas - Moretti - Onnis:

"All'articolo 67 *bis* la frase 'non potrà comunque essere inferiore al 60 per cento dei soci' è sostituita dalla seguente 'dovrà comunque essere maggioritaria' ". (15)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PALMAS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 67 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 67 *ter*

Interventi nel settore del turismo

All'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1, che mediante l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonché l'organizzazione e la gestione di servizi promuovano iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento all'integrazione del turismo costiero con quelle delle zone interne e alla promozione del turismo invernale, sono concessi contributi in conto capitale fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili".

Al quinto comma, di seguito, viene aggiunto:

"Qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e società giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all'uopo convenzionati, a valere sui loro fondi. Per l'abbattimento degli interessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8. L'Amministrazione è altresì autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalità degli interventi (cap. 07070)".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67 *quater*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 67 *quater*

Interventi nel settore
della produzione di beni e servizi

Al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, di seguito, viene aggiunto:

“Qualora tali iniziative non siano contemplate da specifiche leggi di settore, le cooperative e società giovanili possono beneficiare, per la parte non coperta da contributo, di un mutuo a tasso agevolato a valere sui fondi erogati dagli istituti di credito, all'uopo convenzionati, a valere sui loro fondi. Per l'abbattimento degli interessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40. L'Amministrazione è altresì autorizzata a stipulare con gli istituti di credito interessati le convenzioni per determinare le modalità degli interventi (cap. 10143)”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 67 *quinquies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 67 *quinquies*

Modifica dell'articolo 11
della L.R. 7 giugno 1984, n. 28

L'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente:

Contributi in favore di comuni,
province e comunità montane

I comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane che promuovono la realizzazione di attività nel settore dei servizi

socialmente utili e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti dalle leggi regionali, di un contributo a valere sulla presente legge pari al 90 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 67 *sexies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 67 *sexies*

Modifica dell'articolo 31
della L.R. 7 giugno 1984, n. 28

L'articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è sostituito dal seguente:

“Garanzia fidejussoria

1. Le operazioni di credito contemplate da leggi regionali, statali o comunitarie, sono assistite, dalla garanzia fidejussoria della Regione quando siano concluse con i beneficiari di cui al secondo comma, punti a) e b) e b1), dell'articolo 1 della presente legge.

2. A tal fine è costituito presso istituti abilitati all'esercizio del credito il “Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili” di cui alla presente legge.

3. Tale garanzia non potrà comunque superare il valore del 90 per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo”.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 17. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Ortu Italo - Fadda Fausto:

“Dopo l'articolo 67 *sexies* è istituito il seguente articolo 67 *septies*:

Premio di operosità per i disoccupati allievi dei cantieri scuola e di lavoro

Dopo il 1° comma dell'articolo 15 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

1 *bis*. Le misure di premio di operosità e di retribuzione di cui al precedente comma sono estese al personale avviato ai cantieri archeologici previsti dall'articolo 14”. (17)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Anche qui molto brevemente, signor Presidente. Io non sono contrario ai finanziamenti destinati ad operare nell'ambito della legge 28, cioè nel settore (ormai lo si può definire così) della disoccupazione. Procedendo in questo modo, però, onorevoli membri della Giunta, con finanziamenti di questo tipo, finiamo per istituzionalizzare l'azienda della disoccupazione.

Nel corso della discussione generale io ho fatto presente (ne accenno soltanto perché se ne potrebbe discutere per ore) che, per esempio, alla legge 28 sono stati destinati altri 20 miliardi nonostante la disponibilità, al primo gennaio 1986, di più di 47 miliardi non spesi: e non spesi perché? Perché mancano evidentemente i progetti, perché queste cooperative non sono in regola, perché queste cooperative, evidentemente, non hanno trovato una giusta collo-

cazione finalizzata da programmi ben precisi.

E allora, signor Presidente, anche per quanto riguarda questo tipo di finanziamenti (previsti negli articoli che vanno dal 67 al 67 *quinquies*), noi non solo diciamo no, perché respingiamo tutto il bilancio così come è stato presentato, ma ci irrigidiamo e chiediamo ulteriori chiarimenti perché si tratta di stanziamenti che mancano di finalizzazione, si agganciano a delle leggi che devono essere poi confortate — e l'assessore Cogodi, che mi sta guardando con attenzione, e lo ringrazio, lo sa perfettamente — non solo da progetti e da piani ben precisi ma anche da regolamenti ai quali queste organizzazioni, più o meno fasulle, si devono attenere.

Tutto questo manca; ecco perché abbiamo ragione quando diciamo che questo bilancio è fatto molto ma molto superficialmente. Dirò di più: queste critiche che noi stiamo sollevando, e per le quali ci attardiamo anche in sede di discussione dell'articolato, non sono state avanzate solo dalla mia parte politica. Noi sappiamo che nell'“Io” dei consiglieri regionali, all'interno dei vari gruppi politici esistono serie riserve sulla validità delle scelte operate. Si pensi, per esempio, alle critiche sollevate da più parti e dallo stesso segretario provinciale del Partito socialista, Lello Mereu: sono critiche ben argomentate e incentrate proprio su questo tipo di spendita. Se dovessimo attardarci su ogni punto discutibile vi dovremmo inchiodare per ore su ciascun articolo. Ecco perché vi chiediamo una maggiore riflessione anche nell'accettare determinati finanziamenti destinati ad impinguare spese utili esclusivamente ad un certo tipo di clientelismo e di lottizzazione politica.

Ecco, volevo dire queste cose signor Presidente, per sottolineare, ancora una volta, che la nostra partecipazione a questa discussione vuole essere un contributo al raggiungimento della chiarezza, della pulizia, anche sotto l'aspetto contabile e finanziario, da tutte quelle elargizioni previste dal Consiglio regionale attraverso le leggi e portate ad esecuzione dalla Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 67 *sexies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

MOI, Segretaria:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

Art. 68

Programma di informazione professionale

E' sospesa, nell'anno 1986, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della L.R. 1° agosto 1979, n. 47.

La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1986 è determinata in lire 33.000.000.000 (cap. 10001).

Il limite massimale retributivo per le convenzioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7 - primo comma - è determinato in lire 80.000 orarie.

Lo stesso limite retributivo si applica per le convenzioni stipulate ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 9 della L.R. 2 marzo 1982, n. 7.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 68 bis

Modifiche alla L.R. 11 agosto 1983, n. 16

Il primo comma dell'articolo 6 della leg-

ge regionale 11 agosto 1983, n. 16, è così modificato:

"Il credito di esercizio di cui alla lettera c) dell'articolo 3 è concesso, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla presente legge, fino ad un massimo di lire 600.000.000".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

MOI, Segretaria:

Art. 69

Modifica destinazione locali
asili nido

In deroga all'articolo 6, lettera f), della legge regionale 1° agosto 1973, n. 17, l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, può autorizzare i comuni interessati, nei casi di dimostrata necessità, ad utilizzare per altri scopi i locali degli asili nido costruiti ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044; 29 novembre 1977, n. 891 e della legge regionale 1° agosto 1973, n. 17, per un periodo di tempo limitato o in via definitiva.

La deroga si applica agli asili nido già costruiti o in fase di ultimazione e, comunque, non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Allo scopo i comuni interessati sono tenuti a presentare entro la data suindicata e pena la decadenza:

a) domanda;

b) relazione illustrativa sui motivi della richiesta di cambiare la destinazione dei locali dell'asilo nido;

c) deliberazione consiliare esecutiva del comune interessato contenente l'impegno ad assumere a proprio carico l'onere di qualsiasi derivante dal diverso utilizzo dell'asilo nido.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti gli emendamenti annunziati sospendo l'esame dell'articolo 69.

Si dia lettura dell'articolo 69 *bis*.

MOI, Segretaria:

Art. 69 *bis*

Contributo a favore degli handicappati

Il contributo giornaliero pro-capite previsto dall'articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12, è elevato a lire 7.000 (cap. 02134).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69 *ter*.

MOI, Segretaria:

Art. 69 *ter*

Contributo all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici

E' autorizzata l'erogazione nell'anno finanziario 1986 all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, sezione di Cagliari, di un contributo di lire 300.000.000 (cap. 10067) per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e degli automezzi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, signori Assessori, per richiamare ancora una volta l'attenzione degli Assessori competenti (che hanno la responsabilità quindi su questo tipo di finanziamento) sul modo di procedere. Abbiate pazienza, qui si stanziavano 300 milioni come contributo alla sezione di Cagliari dell'As-

sociazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici. Questo mi può anche andar bene perché è una associazione che ha bisogno di aiuti finanziari; è il sistema, la mancanza di una legge che regolamenti questi contributi che va criticata.

Questi 300 milioni, come del resto i 33 miliardi previsti per la formazione professionale in un articolo già approvato, non essendo confortati da una legge preesistente, non sono soggetti neanche a rendicontazione. E allora come controllate questo tipo di finanziamento? Con quale programma? Con quale tipo di piano? Si parla di 300 milioni e di 33 miliardi; non sono noccioline. Carter, che è l'imperatore delle noccioline, lì, in America potrebbe distribuirli così (300 milioni o 33 miliardi di noccioline) ma noi no!

Ecco allora il richiamo che faccio agli Assessori: questi finanziamenti devono essere ancorati a leggi ben precise che impongono le rendicontazioni necessarie per l'esercizio del controllo della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 69 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69 *quater*.

MOI, Segretaria:

Art. 69 *quater*

Attrezzature tecnico-sanitarie ospedaliere

E' autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 (cap. 12178) per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie di avanzata tecnologia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, per insistere ancora nella critica a

questo tipo di finanziamenti. L'articolo 69 *quater* prevede una spesa di 3 miliardi e 500 milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie di avanzata tecnologia ma non precisa né il tipo di attrezzature né l'ente che dovrebbe esserne il destinatario. Qual è l'ospedale? Qual è l'Unità sanitaria locale che beneficerebbe di questi contributi? Che tipo di strumento o di attrezzatura di avanzata tecnologia dobbiamo acquistare?

Ecco, caro Assessore, mi soffermo qui e non vorrei intervenire più, anzi mi impongo di non intervenire più, proprio per evitare critiche pesanti sulle modalità di spendita di questa somma che potrebbero comportare gravi denunce alla Magistratura.

Ma è mai possibile? Si prevede una spesa di 3 miliardi e 500 milioni e non si indica neanche la struttura sanitaria che dovrebbe beneficiarne. E non mi parlare, caro Cogodi, di disponibilità di bilancio, perché sai perfettamente che queste spese devono essere disciplinate da una legge che preveda — l'ho già detto e lo ripeto — una rendicontazione eseguita con determinate modalità.

Ed allora, non per amore della pace, ma per evitare scandali ulteriori della Regione, degli Assessorati e del Consiglio regionale preferisco astenermi da ulteriori interventi. Sì, lo so, ve ne fregate perché tanto scandalo più scandalo meno non vi fa arrossire ma, nella realtà delle cose, riscontrando i fatti così come sono, ditemi a chi un magistrato darebbe ragione: a voi o a noi? Credo a noi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ladu Leonardo. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.C.I.). Io sento il dovere morale non di chiedere alla Giunta quali sono le finalità che si prefigge nell'utilizzazione dei 3 miliardi e mezzo previsti dall'articolo 69 *quater* (perché l'emendamento è stato approvato dalla Commissione) ma di raccomandarle di utilizzare il finanziamento in direzione di interventi definiti con atti amministrativi legittimi e corretti.

Questo perché mi piace dire pane al pane e

vino al vino.

Si vocifera, infatti, che questa somma potrebbe servire a finanziare un'operazione — condivisibile naturalmente, nel merito ma non per il metodo con cui si è andata concretizzando — portata avanti dalla USL 5 di Ozieri. Per questa ragione ho ritenuto di dover fare questa precisazione e questa raccomandazione alla Giunta. Reputo inoltre necessario che su questo problema si apra un confronto serio e responsabile in Consiglio regionale tra le forze politiche che questo problema...

MURRU (M.S.I.-D.N.). Qual è lo strumento di avanzata tecnologia che la U.S.L. di Ozieri vuol acquistare?

LADU LEONARDO (P.C.I.). Non ho fatto riferimento ad indicazioni determinate nell'ambito della Giunta o della maggioranza, perché non ne sono a conoscenza, ma solo a voci.

MULAS (D.C.). Il programma di intervento lo fa l'Assessore comunista.

LADU LEONARDO (P.C.I.). Io voglio solo, se me lo permettete, raccomandare alla Giunta che l'utilizzazione di queste somme avvenga per interventi definiti con atti amministrativi corretti e legittimi. Soltanto questo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 69 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69 *quinquies*.

MOI, Segretaria:

Art. 69 *quinquies*

Tutela sanitaria attività sportive

A valere sulle disponibilità presenti sul capitolo 12078 del bilancio della Regione per

l'anno finanziario 1986 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Centri provinciali della Federazione medico sportivo italiana, contributi tesi a favorire un idoneo completamento delle prestazioni di tutela sanitaria delle attività sportive nell'intero territorio regionale.

Il contributo di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione, da parte del Consiglio regionale della Federazione medico sportivo italiana, dei bilanci preventivi per l'esercizio di competenza e dei conti consuntivi per l'esercizio precedente, riferiti a ciascuno dei Centri provinciali operanti in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69 *sexies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 69 *sexies*

Contributo straordinario al Centro di
Medicina nucleare di Cagliari

E' autorizzata per l'anno finanziario 1986 l'erogazione di un contributo straordinario di lire 150.000.000 (cap. 12179) all'Università di Cagliari per la ristrutturazione dei locali e l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie di avanzata tecnologia del Centro di Medicina nucleare della Clinica "M. Aresu".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 41. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Pes - Satta - Carta:

"Dopo l'art. 69 *sexies* è aggiunto il seguente art. 69 *septies*:

Commissioni concorso personale
UU.SS.LL.

Sino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982, ai componenti ed al segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali sono corrisposti i compensi nella misura stabilita dall'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42". (41)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), *Assessore all'igiene e sanità*.
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 69 *sexies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

MOI, *Segretaria*:

Art. 70

Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979

L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata ad erogare agli stessi, per

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

l'anno 1986, la somma complessiva di lire 8.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Detto stanziamento è così suddiviso:

1) lire 7.750.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i comuni della Sardegna:

a) per lire 6.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;

b) per lire 1.750.000.000 in proporzione all'estensione territoriale dei comuni; fermo restando che con le somme assegnate ciascun comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

2) lire 250.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i Convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1986-1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 70 bis

Contributo alle Associazioni fra enti locali

Il contributo da concedere alle Associazioni fra enti locali ai sensi della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, e la legge regionale 3 giugno 1974, n. 11, è elevato per l'anno 1986 e seguenti a lire 200.000.000 (cap. 04006). Il contributo può essere concesso anche per le spese di funzionamento delle Associazioni fra enti locali.

PRESIDENTE. All'articolo 70 bis è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Soro - Moretti - Palmas:

"All'articolo 70 bis è aggiunto il seguente comma:

Il termine per la presentazione delle domande e dei relativi programmi annuali di attività al fine di ottenere la concessione dei contributi di cui al comma precedente è fissato, per l'anno 1986, al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge". (33)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 70 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

MOI, Segretaria:

Art. 71

Rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno

In attuazione dell'articolo 1 della legge re-

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

gionale 15 marzo 1976, n. 14, è autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 1.638.000.000, quale rimborso alla Cassa per il Mezzogiorno, in liquidazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, delle somme anticipate agli enti di bonifica della Sardegna per il funzionamento, nell'anno 1974, dei centri di assistenza tecnica (cap. 06011/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

MOI, Segretaria:

Art. 72

Finanziamento all'E.R.S.A.T.

A parziale saldo dei finanziamenti da corrispondere all'ERSAT - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1986, la somma di lire 2.000.000.000 (cap. 06282/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 72 bis

Finanziamento C.R.A.S.

L'Amministrazione regionale è autorizzata

ad erogare, nell'anno finanziario 1986, al C.R.A. S. (Centro regionale agrario sperimentale), un contributo straordinario di lire 300.000.000 (cap. 06272-02) finalizzato alla realizzazione di impianti pilota di irrigazione automatizzati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

MOI, Segretaria:

Art. 73

Contributo straordinario
funzionamento E.A.F.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1986, all'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) un contributo straordinario di lire 2.2000.000.000 (cap. 08226) finalizzato all'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

MOI, Segretaria:

Art. 74

Determinazione finanziamenti
ad enti ed organismi socio-culturali

I finanziamenti da erogare, nell'anno 1986, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio-culturali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Capitolo 10020 - Centri servizi sociali	
lire	212.000.000
Capitolo 10030 - Consulta femminile regionale	
lire	70.000.000
Capitolo 11065 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari	
lire	100.000.000
Capitolo 11066 - Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero	
lire	50.000.000
Capitolo 11067 - Università di Cagliari - Facoltà di economia e commercio	
lire	150.000.000
Capitolo 11069 - Deputazione storia patria per la Sardegna	
lire	20.000.000
Capitolo 11070 - Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (funzionamento)	
lire	70.000.000
Capitolo 11072 - Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia	
lire	70.000.000
Capitolo 11075 - Università di Sassari - Facoltà di scienze agrarie	
lire	20.000.000
Capitolo 11076 - Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (attrezzature)	
lire	50.000.000
Capitolo 11077 - Sezione operante in Cagliari dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila	
lire	700.000.000
Capitolo 11080 - Istituto sardo per la storia della resistenza e dell'autonomia	
lire	40.000.000
Capitolo 11092 - Centri per i servizi culturali	
lire	700.000.000
Capitolo 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.)	
lire	50.000.000

E' altresì autorizzata, nell'anno 1986, l'erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio-culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno

indicata:

Capitolo 10032 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.)	
lire	315.000.000
Capitolo 10033 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.)	
lire	210.000.000
Capitolo 10034 - Comitato regionale dell'Ente nazionale sordomuti	
lire	100.000.000
Capitolo 10036 - Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna	
lire	30.000.000
Capitolo 10037 - Istituto medico pedagogico Gesù Nazareno di Sassari	
lire	150.000.000
Capitolo 10068 - Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali di Cagliari	
lire	30.000.000
Capitolo 11074/01 - Associazione musicale "Per Elisa" di Ozieri ed Ente concerti di Oristano	
lire	140.000.000
Capitolo 11079 - Università Cattolica di Milano - Corsi di educazione fisica in Sassari	
lire	100.000.000
Capitolo 11079/01 - Università degli anziani di Cagliari (35.000.000) e Oristano (5.000.000) per il funzionamento	
lire	40.000.000
Capitolo 11081 - Università di Cagliari - Funzionamento della scuola diretta a fini speciali di servizio sociale	
lire	150.000.000
Capitolo 11082 - Contributo alla sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per il pagamento delle spese per l'acquisizione e l'affitto di locali e l'acquisto di arredamenti.	
lire	200.000.000.

PRESIDENTE. All'articolo 74 sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

“All'art. 74 sono modificati i seguenti capitoli di spesa:

In diminuzione:

Cap. 10020	-	L.	200.000.000
Cap. 10030	-	L.	60.000.000
Cap. 11080			p.m.
Cap. 11092	-	L.	500.000.000
Cap. 11098	-	L.	40.000.000
Cap. 11074/01	-	L.	130.000.000

In aumento:

Cap. 03016 + L. 930.000.000".
(12)

Emendamento modificativo Deiana - Morretti - Serra Pintus - Tamponi - Saba - Lorettu:

“Nel cap. 11079/01, prima delle parole “e Oristano”, aggiungere: “Sassari (30.000.000)”.
Il D.L. 183 è così modificato:

In aumento:

Cap. 12401	L.	30.000.000
Cap. 11079/01	L.	30.000.000". (28)

Emendamento modificativo Mannoni - Fadda F. - Satta:

“All'articolo 74 sono apportate le seguenti modifiche:

Nel primo comma il Capitolo 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.) passa da lire 50.000.000 a lire 100.000.000.

Dopo il primo comma è introdotto il seguente:

Dello stanziamento di lire 100.000.000 da erogare all'I.S.P.R.O.M. una quota pari a lire 50.000.000 è finalizzata all'organizzazione del convegno europeo sul ruolo dei mass-media in rapporto alle minoranze linguistiche". (29)

Emendamento modificativo Morittu - Marracini - Onnis:

“Nel secondo comma lo stanziamento del capitolo 10036 è incrementato di lire 70.000.000.

Nel D.L. 183-A sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata

Cap. 12105 + L. 70.000.000".
(36)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 12.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 28.

DEIANA (D.C.). Solo per una precisazione. Nel testo bisogna specificare che l'Università degli anziani ha per denominazione quella di “Istituto di promozione culturale per la terza età e per il tempo disponibile”. Cioè l'Università per gli anziani è riconosciuta legalmente con questa denominazione.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 29 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.*
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori può illustrare l'emendamento numero 36.

MARRACINI (P.S.d'Az.). L'emendamento da noi proposto tende a sopperire ad una evidente lacuna od omissione dell'articolo 74. La sezione sarda dell'Unione nazionale invalidi per causa di servizio è priva di qualunque aiuto finanziario; ha circa 2.000 iscritti in tutta la Sardegna; ha necessità, per assistere questa categoria veramente sofferente e veramente in crisi, di un modesto finanziamento che è quello che abbiamo chiesto.

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 12, 28 e 36 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 74. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 75.

MOI, *Segretaria*:

Art. 75

Collaudo lavori sistemazione
idraulico-forestale

L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare tecnici ed esper-

ti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione, qualificati nel settore dell'economia forestale e montana, per il collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, ancorché finanziamenti con fondi regionali, statali e comunitari (cap. 05031).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 76.

MOI, *Segretaria*:

Art. 76

Integrazione della legge regionale
21 agosto 1980, n. 26

Al primo comma della legge regionale 21 agosto 1980, n. 26, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Al personale tecnico ed amministrativo assunto a tutto il 31 dicembre 1985 dagli uffici forestali dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione ed adibito a mansioni impiegate per l'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse di cui al comma precedente, si applica il contratto collettivo regionale di lavoro per gli impiegati agricoli, stipulato tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e vigente nel territorio della Sardegna".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 77.

MOI, *Segretaria*:

Art. 77

Valorizzazione e salvaguardia
dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1986, sono realizzati con le modalità previste dall'articolo 4 della stessa legge.

Gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, possono interessare anche lavori urgenti di scavo e pulizia canali di collegamento con specchi acquei marini aperti, porticcioli e foci di fiumi.

A tal fine possono altresì essere impiegati mezzi, personale e strutture operanti attualmente ai sensi dell'articolo 4 della citata legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

MOI, *Segretaria*:

Art. 78

Strutture fisse antincendio

E' autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 600.000.000 (cap. 05054) per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79.

MOI, *Segretaria*:

Art. 79

Ampliamento vivai forestali

A valere sulle disponibilità presenti sul capitolo 05019 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'impianto ed ampliamento dei vivai forestali permanenti anche mediante l'acquisto di nuove superfici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 79 bis

Provvidenze a favore
dei mitilicoltori ed arsellatori

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei mitilicoltori e degli arsellatori del Golfo di Olbia, i quali - per effetto dell'eccezionale calura verificatasi nell'estate 1985 - abbiano subito moria di novellame e di prodotto maturo e abbiano dovuto sospendere l'attività per provvedimenti delle autorità sanitarie con danno economico non inferiore al 50 per cento del ricavo ottenuto dall'attività nel corrispondente periodo dell'anno precedente, un contributo una tantum nella misura appresso indicata:

a) lire 10.000.000 per ciascun mitilicoltore;

b) lire 5.000.000 per ciascun arsellatore.

Per le imprese gestite in forma associata

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

o cooperative la predetta misura viene moltiplicata per il numero dei soci.

La provvidenza di cui al precedente primo comma è estesa anche a favore delle imprese di stabulazione, che, in conseguenza della sospensione delle attività di allevamento, abbiano dovuto interrompere l'esercizio degli impianti. La misura del contributo è fissata in lire 50.000.000 per ogni impianto.

Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono avanzare, all'Assessorato regionale competente in materia di pesca, apposita domanda corredata dalle disposizioni recanti, nell'epoca, restrizioni delle attività di pesca e/o stabulazione delle specie ittiche anzidette, unitamente ad una dichiarazione personale indicante la sussistenza del danno subito e la misura dello stesso.

Per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 05096).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Villio Atzori. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Io volevo chiedere un chiarimento all'Assessore della programmazione. In sede di Commissione noi avevamo previsto che potessero godere delle provvidenze tutte le aziende specifiche sarde che avessero subito i danni della calura del 1985. Nel testo oggi in discussione ciò è previsto solo per le imprese di stabulazione, mentre quelle di arsellatura e mitilicoltura potranno godere delle provvidenze solo se operanti nel Golfo di Olbia.

Io credo che la formulazione del primo comma dovrebbe essere simile a quella del terzo comma in modo da permettere l'estensione dei contributi nella stessa misura anche a quelle aziende di mitilicoltura e arsellatura operanti in altre parti della Sardegna che hanno subito gli stessi danni; parlo delle aziende della costa Sud Occidentale sarda. Si tratterebbe, in sostanza, di eliminare la dizione "Golfo di Olbia" e inserire la frase "di tutte le aziende di mitilicoltura e arsellatura che abbiano subito le conseguenze della calura del 1985".

PRESIDENTE. Per consentire la stesura di un emendamento, sospendo l'esame di questo articolo. Si dia lettura dell'articolo 79 ter.

MOI, Segretaria:

Art. 79 ter

**Sospensione pagamento
mutui in vigore**

Agli operatori del settore della produzione dei frutti di mare, singoli o associati, che hanno in corso di pagamento rate di mutui accesi per l'attività di coltivazione e stabulazione dei molluschi lamellibranchi è concessa la sospensione delle rate di ammortamento dei mutui stessi per un periodo non superiore a mesi cinque, sempreché la produzione sia stata bloccata per ragioni di ordine sanitario emanate dalle competenti autorità locali e regionali.

Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito interessati.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare un contributo agli operatori del settore della produzione per il pagamento degli interessi riferiti alle quote di capitale previsti nel piano di ammortamento per il periodo riconosciuto di sospensione della produzione.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 50.000.000 (cap. 05097).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79 quater.

MOI, Segretaria:

Art. 79 *quater*

Centro studi ecologici

E' autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 05002) per la costituzione del Centro studi ecologici di cui all'articolo 9, primo comma, della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, e per la relativa gestione da attivarsi mediante apposito consorzio con le Amministrazioni provinciali e le Università dell'Isola.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79 *quinquies*.

MOI, Segretaria:

Art. 79 *quinquies*Interventi per la ripresa
dell'attività peschereccia

Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, l'erogazione di contributi per complessive lire 300.000.000 (cap. 05098) da assegnare alle cooperative dei pescatori di tonno a parziale copertura di disavanzi determinati da eventuali andamenti negativi della stagione di pesca.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 4. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Catte - Moretti - Puligheddu:

"Dopo l'articolo 79 *quinquies* è aggiunto il seguente articolo 79 *sexies*:

L'Ufficio regionale della fauna, di cui agli articoli 12, 13 e 25 comma secondo, L.R. 32/1978, e di cui all'articolo 83, L.R. 5/1985, assolve a compiti di studio e progettazione, finalizzati alla tutela ed al ripopolamento della fauna nell'ambiente naturale, incluso quello marino, ed a tale fine può istituire "Zone per lo studio ed il ripopolamento della fauna" nell'ambiente naturale, individuandone le aree di pertinenza, particolarmente all'interno delle zone di cui all'articolo 3, lettere a) e b), L.R. 32/1978, e delimitando tali aree con apposite indicazioni perimetrali.

Gli stanziamenti in dotazione all'Ufficio regionale della fauna (cap. 05101 e 05101-01 del bilancio regionale), possono essere altresì utilizzati per la realizzazione e la gestione delle zone di cui al precedente comma ed a tal fine l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni che regolamentino la disponibilità delle aree, preferibilmente pubbliche, su cui si istituiranno le predette zone". (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Catte per illustrare questo emendamento.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, la Giunta concorda sostanzialmente con lo spirito dell'emendamento, ma ritiene che due parole contenute nel testo non siano compatibili con la normativa vigente.

Recita infatti il primo comma: "L'Ufficio regionale della fauna... può istituire...". Ma l'ufficio non può di per sé "istituire", può solo "individuare" zone per lo studio e il ripopolamento; per non cadere in una ripetizione (è un problema squisitamente di lessico) non direi "individuazione" ma "definendone" le aree di pertinenza. Pertanto propongo che, al posto di "istituire" figuri la parola "individuare" e,

al posto di "individuandone", per non cadere in una ripetizione, venga inserita la parola "definendone", poiché l'istituzione di una zona credo che competa solo all'autorità amministrativa e non all'ufficio.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di esprimere il parere in ordine alla proposta avanzata dall'assessore Satta.

CATTE (P.R.I.). Accogliamo le modifiche.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 79 *quinquies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 80.

MOI, Segretaria:

Art. 80

Organismi associativi delle Pro Loco

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere agli organismi associativi di secondo grado delle Associazioni Pro Loco della Sardegna, sulla base di vincolanti programmi di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa da parte degli stessi organismi in favore delle aderenti Pro Loco, la concessione del contributo previsto dalla legge regionale 3 giugno 1974, n. 10, in misura non superiore, per ciascun competente esercizio, al 5 per cento del complessivo ammontare dei contributi concessi nel corso dell'esercizio medesimo alle consociate Pro Loco (cap. 07012).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 80 *bis*.

MOI, Segretaria:

Art. 80 *bis*

Aziende ricettive

L'applicabilità delle provvidenze creditizie e contributive di cui alle leggi regionali 18 marzo 1964, n. 8 e 19 aprile 1968, n. 16, è estesa a tutte le tipologie di aziende ricettive previste dalla legge regionale 14 aprile 1984, n. 22, sempreché di classifica non superiore a "quattro stelle".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 81.

MOI, Segretaria:

Art. 81

Personale Amministrazione regionale

Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014) è rideterminato, per l'anno 1986, in lire 17.500.000.000; di tale stanziamento una quota non superiore a lire 6.500.000.000 è attribuita agli stessi enti strumentali quale copertura, sempre per l'anno 1986, degli oneri derivanti dagli accordi decorrenti dall'anno 1985.

Gli adeguamenti retributivi al costo della

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

vita da corrispondere agli impiegati regionali a titolo di indennità integrativa speciale, sono determinati, a decorrere dal 1° maggio 1985 nella misura, con le scadenze e le modalità previste dalla legge 29 gennaio 1983, n. 17, e successive modificazioni, ivi compresi gli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Sino alla formale attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 20, 22 e 23 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, al personale che nel periodo decorrente dal 1° aprile 1979 abbia esercitato le funzioni corrispondenti è attribuita, per lo stesso periodo, l'indennità di coordinamento nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

All'accertamento della corrispondenza delle funzioni provvederà il Comitato provvisorio per l'organizzazione ed il personale con riferimento ai servizi ed ai settori individuati dal regolamento istitutivo e nei limiti numerici degli stessi.

Nei confronti del personale indicato nel sesto e ottavo comma dell'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, numero 51, non trovano applicazione le limitazioni indicate nel quarto e sesto comma del medesimo articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dà lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Ortu Italo:

“All'articolo 81, il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

Sino alla formale attribuzione degli incarichi di coordinamento previsti dagli articoli 20, 22 e 23 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e con provvedimento da adottarsi successivamente all'attribuzione degli incarichi stessi, agli impiegati del ruolo unico regionale che, successivamente all'entrata in vigore della predetta legge e in base alla normativa preesistente, abbiano nel tempo effettivamente eser-

citato funzioni di direzione, è attribuito, in via eccezionale e straordinaria, un premio compensativo per l'intero periodo pari a trentasei mensilità della corrispondente indennità di coordinamento secondo le vigenti disposizioni.

Ai fini di cui al precedente comma, l'indennità di coordinamento da assumere a riferimento per il Segretario generale della Presidenza, dei direttori dei servizi degli Assessorati e del direttore della Ragioneria regionale è quella prevista per il coordinatore generale; per le funzioni di direzione diverse da quelle predette, la corrispondenza con le indennità di coordinamento di servizio ovvero di settore è individuata con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta di un'apposita commissione paritetica, che procede entro i limiti numerici dei servizi e dei settori previsti nel relativo regolamento e sulla domanda dell'interessato da produrre entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione paritetica di cui al precedente comma è composta da quattro coordinatori generali scelti dalla Giunta regionale e da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Amministrazione regionale”.
(16)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Ortu Italo - Fadda Fausto:

“Dopo l'articolo 81 è istituito il seguente articolo 81 bis:

Personale ruolo speciale provvisorio
LL.RR. nn. 18/1984 e 12/1986

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere al personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986 n. 12 le iniziative per la partecipazione a corsi di preparazione, aggiornamento e formazione del personale dipendente, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge regionale 17 agosto 1978 n. 51 (cap. 02093).

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare al predetto personale, in conto delle disponibilità di cui al capitolo 02016, le somme al medesimo spettanti per il periodo anteriore a detto inquadramento in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad erogare, allo stesso personale, i compensi per lavoro straordinario ed i compensi incentivanti la produttività previsti rispettivamente agli articoli 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 346 (cap. 02081)". (18)

Emendamento sostitutivo parziale Ortu Italo - Carta - Fadda Fausto:

"All'articolo 81 il quarto comma è sostituito dal seguente:

Ai fini di cui al precedente comma, sono corrispondenti a quelle del coordinatore generale le funzioni del segretario generale della Presidenza della Giunta, dei direttori dei servizi degli Assessorati e del direttore della ragioneria regionale; le funzioni corrispondenti a quelle dei coordinatori del servizio e di settore sono invece accertate con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale — su proposta di una apposita commissione presieduta dallo stesso Assessore e composta da quattro dipendenti della sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale designati dalla Giunta regionale e da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale — in riferimento ai servizi e settori previsti nel relativo regolamento ed entro i limiti numerici degli stessi". (35)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 16 e 35 sono in contrasto tra di loro. La Giunta intende mantenerli tutti e due? Ha facoltà di parlare, per illustrare questi emendamenti, l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), Assessore degli

affari generali, personale e riforma della Regione. Noi riteniamo che i due emendamenti non siano in contrasto tra di loro. Il secondo emendamento, infatti, è stato presentato in via precauzionale, per permettere, se il Consiglio non dovesse approvare il primo, la costituzione di una commissione per la individuazione delle funzioni esplicitate dagli appartenenti al personale direttivo negli anni che vanno dal '79 all'86.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 16.

SORO (D.C.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento.

PRESIDENTE. I consiglieri che appoggiano questa proposta sono pregati di alzarsi.

(Dodici consiglieri si levano in piedi).

Votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 16:

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 16.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sull'emendamento numero 16:

presenti	74
votanti	74
maggioranza	38
favorevoli	19
contrari	55

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cosu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda Paolo - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarchini - Tidu - Uras - Zurru).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 81. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 82.

MOI, Segretaria:

Art. 82

Sovvenzione al fondo integrativo
trattamento quiescenza

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 5.000.000.000 nell'anno 1986 (cap. 02100).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 82 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 82 bis

Trattamento di fine rapporto al
personale ex ISES, ISSCAL, INAPLI,
ENALC e INIASA

L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare ai propri dipendenti, od ai loro aventi causa, trasferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, il trattamento previdenziale (indennità di anzianità), nella misura prevista dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è autorizzata a corrispondere agli stessi la differenza fra la somma lorda calcolata nella misura predetta e quella lorda eventualmente corrisposta a titolo di indennità premio di servizio dall'INADEL o, ad altro analogo titolo, dagli Enti di provenienza; è fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa dell'Amministrazione regionale medesima sulle indennità di fine servizio dovute dagli Enti stessi (cap. 02025).

I servizi da considerare nel computo del predetto trattamento previdenziale sono:

a) i servizi prestati alle dipendenze dei soppressi Enti edilizi ISES e ISSCAL e Enti di formazione professionale INAPLI - ENALC - INIASA;

b) il servizio prestato alle dipendenze della Regione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai dipendenti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' abrogato il punto a) dell'articolo 28 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Pili - Fadda

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Paolo - Becciu:

“Dopo l'articolo 82 *bis* è aggiunto il seguente articolo 82 *ter*.

Il personale distaccato alla data del 1° gennaio 1986 presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della l.r. 7 giugno 1984, n. 29, può chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

Detto personale viene inquadrato nelle fasce funzionali di cui alla tabella D della l.r. 17 agosto 1978, n. 51 e successive modificazioni, in base al titolo di studio posseduto e con l'anzianità di servizio maturata presso l'Ente di provenienza”. (2)

Emendamento aggiuntivo Palmas - Catte - Aresti:

“Dopo l'articolo 82 *bis* è inserito il seguente articolo 82 *ter*:

Contributo straordinario per magazzinaggio vini DOC di Oliena e Sanluri e vernaccia DOC di Oristano

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno finanziario 1986 un contributo straordinario di lire 1.000.000.000, sotto forma di aiuto al magazzinaggio privato a breve e lungo termine dei vini DOC posseduti dalle cantine sociali di Oliena e Sanluri e della vernaccia DOC posseduta dalla cantina sociale della vernaccia di Oristano (cap. 06233).

Il D.L. 183 è così modificato:

In aumento:

ENTRATA

Cap. 12105 + lire 1.000.000.000

Spesa

Cap. 06233 + lire 1.000.000.000”.
(43)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare l'emendamento numero 2.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palmas per illustrare l'emendamento 43.

PALMAS (P.C.I.). Ritiro l'emendamento numero 43.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 2 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 82 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 83.

MOI, *Segretaria*:

Art. 83

Indagine
beni immobili della Regione

Per la prosecuzione dell'indagine conoscitiva sui beni immobili appartenenti al patrimo-

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

nio della Regione e di quelli adibiti ad uffici regionali, prevista dall'articolo 59 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, è autorizzata, nell'anno 1986, la spesa di lire 500.000.000 (cap. 04111).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 84.

MOI, Segretaria:

Art. 84

Contributo al Comune di
Arborea

In conto dello stanziamento del capitolo 01013, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Arborea un contributo non superiore a lire 46.232.000, quale rimborso forfettario delle spese sostenute per la rimozione e l'affondamento del cetaceo arenatosi nella spiaggia di Marceddì nel mese di maggio 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 85.

MOI, Segretaria:

Art. 85

Copertura finanziaria

Alle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, come indicato nell'allegata tabella C, con risorse proprie della Regione e con le assegna-

zioni dello Stato previste nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987, quantificate in lire 40.000.000.000, si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito delle imposte di registro sulle successioni ipotecarie e tabacchi, derivanti dal loro naturale incremento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella C.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Riprendiamo l'esame degli articoli sospesi. Si dia lettura dell'articolo 5.

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

MOI, Segretaria:

Art. 5

Determinazione stanziamenti
interventi di cui ai capi III e IV
L.R. n. 45 del 1976

Gli stanziamenti da destinare agli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono determinati, per l'anno 1986, in rispettive lire 1.500.000.000 (cap. 08017) e lire 2.500.000.000 (cap. 08030).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Cogodi - Satta:

"L'articolo 5 è così sostituito:

Determinazione stanziamenti per interventi
di cui ai capi III e IV
della L.R. 6.9.1976, n. 45

Gli stanziamenti da destinare agli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 6.9.1976, n. 45, sono determinati per l'anno 1986, in rispettive lire 1.500.000.000 (cap. 08017) e lire 5.000.000.000 (cap. 08030)".

Il D.L. 183 è così modificato:

ENTRATA

Cap. 12205 + 2.500.000.000

Spesa

Cap. 08030 + 2.500.000.000". (38)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Estensione applicazione
l.r. n. 45 del 1976

Le provvidenze di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono estese, per la gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, ai comuni associati, singoli o in compartecipazione con altri enti per la quota di partecipazione dei comuni.

Nella concessione dei contributi di cui al precedente comma l'Amministrazione regionale tiene conto degli oneri a carico degli enti gestori eccedenti le quote di spettanza agli enti stessi con l'applicazione delle tariffe stabilite dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319; 24 dicembre 1979, n. 650, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo si provvede con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. All'articolo 7 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Cogodi - Satta:

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

L'articolo 7 è così sostituito:

Applicazione capo IV della
L.R. 6.9.1976, n. 45

Le provvidenze di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 sono, per l'anno 1986, così ripartite:

- lire 2.000.000.000 per i servizi acquedottistici ed impianti di potabilizzazione;
- lire 1.200.000.000 per i servizi di fognature e impianti di depurazione;
- lire 1.800.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi.

I contributi suddetti sono estesi, per la gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, anche ai Comuni singoli o in compartecipazione, con altri enti.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base della totalità delle domande pervenute all'Assessorato regionale dei LL.PP. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei LL.PP. di concerto con l'Assessore della Difesa dell'ambiente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli oneri a carico degli enti gestori accedenti le quote di spettanza agli enti stessi con l'applicazione delle tariffe stabilite dalle leggi 10 maggio 1976 n. 319, 24 dicembre 1979 n. 650 e dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 nonché delle indicazioni e direttive del "Piano regionale di risanamento delle acque" e del "Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi".

Alla concessione dei contributi si provvede con decreto dell'Assessore regionale dei LL.PP. sentito l'Assessore della difesa dell'ambiente.

Per l'anno 1986 è sospesa l'esecutività dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976 n. 45. (39)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente per illustrare questo emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. L'emendamento vuole stabilire una modalità di esecuzione basata sul concetto tra Assessorato dei lavori pubblici e Assessorato della difesa dell'ambiente per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi ai comuni per la gestione degli impianti di depurazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 13 è stato presentato un emendamento di cui è già stata data lettura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per illustrare questo emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Signor Presidente, il contenuto di questo emendamento è stato già discusso ampiamente in sede di Commissione. Lo stanziamento era infatti già previsto dalla proposta originaria della Giunta e la Commissione non ha fatto altro che accogliere unitariamente il principio di decentrare ai Comuni tutte le opere che devono essere realizzate nei Comuni o d'interesse comunale (e questo è il caso specifico degli impianti sportivi comunali); ed è per questo motivo che ha destinato lo stanziamento alla legge n. 45 ed ha inserito (se non ricordo male al punto 7 dell'articolo 4) la voce per gli impianti sportivi comunali.

Pertanto ritengo che la Giunta il criterio di decentrare, di trasferire queste funzioni ai Comuni lo debba rispettare; se non altro perché si è fatta vanto di questo in mille occasioni.

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Quindi accentrare ancora una volta, a livello di amministrazione regionale, una potestà di spesa che invece deve essere di esclusiva competenza comunale (dato anche l'accordo espresso da tutte le forze politiche in Commissione), è una scelta che crea problemi e non può essere condivisa.

Questo non vuol dire che la Commissione sia contro gli impianti sportivi; anzi, la Commissione, se la Giunta, così come le era stato chiesto, avesse presentato un piano per la costruzione di impianti sportivi in tutti quei comuni dove tali impianti mancano, si era detta disponibile a cercare i finanziamenti per completare in ogni Comune almeno un impianto sportivo. Questo non è stato fatto. E non si capisce perché, ancora una volta, mentre in altri settori si decentra, si trasferiscono ai Comuni nuove funzioni, qui si percorre la strada contraria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per dire subito, signor Presidente, onorevoli Assessori, che la mia parte politica, ed io in modo particolare, non possiamo che essere favorevoli a questo tipo di finanziamento. Chi, come me, è inglobato, assorbito quasi totalmente dalle attività sportive che dirige a livello locale e anche nazionale non può che essere favorevole.

Il punto, però, è un altro: questi impianti sportivi fanno capo ai Comuni, pertanto sono impianti e attrezzature pubbliche, costruite con i contributi di tutti i cittadini (ci stiamo comprendendo?). Non ho capito e non capisco allora perché questi impianti vengano dati in affitto a noli altissimi, gestiti quindi per fini speculativi, e non vengono concessi invece gratuitamente a determinate organizzazioni e associazioni sportive che svolgono attività dilettantistiche, quindi non a fini di lucro, e che si aggan- ciano anche al CONI.

Queste associazioni infatti non possono fruire delle attrezzature sportive gratuitamente come ne fruiscono le organizzazioni facenti capo ai Comuni. Il che significa che anche in questo settore vi è un comportamento — lasciatemelo dire — certamente poco leale da parte

dei Comuni; e nello sport tutto questo non dovrebbe verificarsi.

Le organizzazioni sportive che fanno capo a quegli assessori, a quei consigli comunali, possono fruire gratuitamente delle attrezzature mentre le altre organizzazioni, sempre dilettantistiche, debbono pagare noli addirittura di otto milioni l'anno per potere utilizzare una o, tutt'al più, due volte alla settimana.

Ed allora noi chiediamo che queste attrezzature, e avremo modo di riparlarne quando discuteremo in Commissione la legge *ad hoc* (pertanto spero che in questo momento l'Assessore ed il Presidente della Commissione competente mi ascoltino e siano sensibili), vengano concesse gratuitamente anche a quelle società che non operano a fini di lucro, diversamente qui si fanno due pesi e due misure. Sotto questo aspetto, infatti, a mio parere, vi è un certo tipo di speculazione clientelare tendente a favorire determinate società che possono usufruire gratuitamente degli impianti solo perché in quei Comuni vi sono determinati assessori o determinati sindaci etichettati in un certo modo.

Io ho voluto dilungarmi su questo problema perché, badate, avvengono spesso dei conflitti che chi frequenta il mondo dello sport conosce bene. Faccio un esempio: a San Gavino se ti ingrazi l'assessore puoi usufruire gratuitamente delle strutture sportive, se invece non ottieni questa "grazia" devi sborsare milioni per fare due giri di pista.

Si tratta di opere pubbliche, pertanto queste attrezzature debbono essere fornite gratuitamente a tutti, perché i sovvenzionamenti avvengono con danaro pubblico, cioè della Regione e dei Comuni.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, risparmi le mie considera-

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

zioni sull'opportunità della presentazione di questo emendamento dopo che la Commissione aveva assunto all'unanimità una decisione opposta. In più vi sarebbe da discutere circa l'opportunità di discutere, o meglio di presentare, disegni di legge che già esistono in Consiglio su questo argomento.

Pertanto propongo la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE. I consiglieri che appoggiano questa richiesta sono pregati di alzarsi.

(Dodici consiglieri si levano in piedi).

Votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 22.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 22.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 22.

presenti	73
votanti	73
maggioranza	37
favorevoli	29
contrari	44

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Aneida - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Loretto - Mannoni - Manunza - Marra - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morritto - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras -

Zurru).

Si dia lettura dell'articolo 51.

MERELLA, *Segretario:*

**DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E COMMERCIO**

Art. 51

**Fondo per la tutela
dei livelli produttivi e occupativi
L.R. n. 66 del 1976**

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, (cap. 09050) è determinata, per l'anno finanziario 1986, in lire 15.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 bis.

MERELLA, *Segretario:*

Art. 51 bis

Attuazione legge 29 maggio 1982 n. 308

Le domande intese ad ottenere i benefici della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono ricevute fino all'esaurimento degli stanziamenti e devono essere esaminate secondo l'ordine di arrivo agli uffici competenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51 ter.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 51 ter

Contributo straordinario alla
Stazione sperimentale del sughero

E' autorizzata per l'anno 1986 l'erogazione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 (cap. 09015-02) da destinare alla Stazione sperimentale del sughero per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche e per l'acquisto e il miglioramento dei terreni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 52

S.F.I.R.S.

Ad integrazione dello stanziamento di cui al titolo di spesa 9.2.2/I del Programma di intervento per l'anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, destinato all'operazione di aumento del capitale deliberata dall'assemblea dei soci della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna - SFIRS -, è autorizzata l'ulteriore spesa, nell'anno 1986, di lire 3.500.000.000 (cap. 09040).

La somma attribuita alla società finanziaria regionale a tal titolo deve essere utilizzata per l'istituzione in Sardegna, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati interessati, di uno strumento finalizzato allo sconto e alla gestione dei crediti delle aziende industriali, aventi sede legale ed impianti produttivi in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vo-

tazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 53.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 53

Prestiti garantiti da consorzi fidi

L'Assessore regionale competente in materia di commercio individua con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, le aziende di credito cui può essere affidata, mediante convenzione, la delega di funzioni relativa alla concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, con conseguente costituzione presso le aziende medesime di appositi fondi regionali, comprensivi anche delle residue disponibilità di stanziamento dei precedenti esercizi (cap. 07064).

La concessione e l'erogazione dei cennati contributi in conto interessi sono in tal caso disposte con provvedimento dei presidenti dei delegati istituti di credito, sotto le direttive di coordinamento ed il controllo dell'Assessorato regionale del commercio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53 bis.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 53 bis

Centro pilota di Isili

Ad integrazione dell'articolo 31 della leg-

ge regionale 12 novembre 1982, n. 38, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, per mezzo dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA) un "centro pilota per l'artigianato" ad Isili per la lavorazione del rame.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono quantificate in lire 700.000.000 (cap. 07041).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Pili - Fadda Paolo - Atzeni:

"Dopo l'articolo 53 *bis* è inserito il seguente articolo 53 *ter*:

"Contributo straordinario all'EMSA

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 200.000.000 (cap. 09016-01) all'EMSA per la costituzione di un centro di interesse regionale per lo studio e il perfezionamento della tecnologia di taglio delle rocce con getti d'acqua a elevata pressione".

D.L. 183-A

Entrata

Cap. 12401 + 200.000.000

Spesa

Cap. 09016-01 + 200.000.000". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili, per illustrare questo emendamento.

PILI (P.S.I.). Io credo che i colleghi consiglieri sappiano che in Sardegna l'attività di escavazione e di lavorazione dei lapidei di pregio, e in particolare del granito, riveste un'impor-

tanza considerevole sia dal punto di vista economico e sociale che di impatto sull'ambiente e sul territorio.

Attualmente le coltivazioni sono condotte, come si sa, con i metodi tradizionali basati sull'impiego dell'esplosivo caricato con fori ravvicinati. Tale tecnica comporta però alcuni inconvenienti, quali la perdita di parte del giacimento — specie in caso di non corretto dimensionamento delle cariche —, la possibile compromissione dell'integrità dei blocchi col conseguente deprezzamento della produzione finale e scadimento dell'immagine commerciale, la scarsa salubrità dell'ambiente di lavoro, sia per il rumore che per la polverosità e le vibrazioni, i costi relativamente elevati per l'approvvigionamento dell'esplosivo e le forti incidenze delle usure per le perforazioni delle rocce. Esiste quindi la necessità di superare queste difficoltà e di sperimentare nuove metodologie ad alto contenuto tecnologico, in grado però di soddisfare le esigenze di un mercato che è in rapida espansione. Un risultato positivo in tal senso lo si potrebbe ottenere certamente incidendo anche sul risultato economico complessivo dell'attività industriale attraverso l'aumento delle rese di cava, il miglioramento della qualità della produzione e/o la riduzione dei costi correnti di esercizio. Tra le tecnologie più recenti, e attualmente in fase di studio anche a livello internazionale, quella basata sull'azione disgregatrice dei getti d'acqua a elevata pressione è particolarmente interessante, ed appare applicabile al caso del granito che presenta proprietà costitutive favorevoli. Infatti, la tipica tessitura granulare e lo stato di microfratturazione del granito, consentono la penetrazione dell'acqua nelle porosità della roccia e la sua conseguente disgregazione per azioni statiche e dinamiche del getto; è quindi possibile praticare nel massiccio fori e tagli profondi, secondo direzioni prestabilite, utilizzando attrezzature di opportuno disegno in grado di realizzare getti di configurazione e caratteristiche ottimali in relazione al lavoro da eseguire. Il limitato consumo d'acqua, del resto, rende il sistema applicabile anche nelle zone della Sardegna che sono, come sappiamo tutti, caratterizzate da

scarso approvvigionamento idrico.

La fattibilità tecnica ed economica della coltivazione dei graniti in blocchi da segheria con la tecnologia dell'acqua in pressione — così detta *water jet* — è già dimostrata dal recente avvio di diverse operazioni a carattere industriale negli Stati Uniti d'America ed in Francia. Peraltro, le conoscenze specifiche sono tutt'ora carenti e poco diffuse, almeno nel nostro Paese, dato il breve periodo intercorso dall'avvio di sperimentazioni dirette; inoltre, il carattere radicalmente innovativo di questa tecnologia potrebbe rendere difficile la sua pronta accettazione da parte dei cavitatori. L'assunzione immediata di impegni diretti da parte degli operatori locali sembra quindi difficilmente ipotizzabile, in considerazione sia dell'onere finanziario iniziale che la sperimentazione *in situ* comporterebbe, sia dell'estrema polverizzazione dell'attività del comparto. La sperimentazione proposta avrebbe quindi un effetto innovativo considerevole non solo nel settore estrattivo (la coltivazione appunto dei lapidei, la realizzazione di gallerie e scavi con profilatura curata e abbattimenti speciali) ma anche nel campo dell'ingegneria civile soprattutto in aree urbane (scarificazione di manti stradali, interventi di vario tipo su strutture in cemento armato, puliture superficiali, scavo di trincee per reti sotterranee di distribuzione, etc.) oltre che nei settori manifatturieri.

Sembra quindi opportuna e giustificata una iniziativa diretta dell'Amministrazione regionale tendente a favorire l'introduzione e la diffusione della tecnologia *water jet* nei diversi settori di impiego interessati. Tale iniziativa potrebbe efficacemente concretizzarsi nella costituzione di un centro di interesse regionale con scopi di ricerca e promozione, regolato da opportuna normativa.

Io credo che il finanziamento necessario per l'acquisizione dell'unità di pressurizzazione delle attrezzature varie sia di circa 200 milioni, così è ipotizzato nell'emendamento; il complesso, ovviamente, oltre a collaborare con le Università, col Centro nazionale di ricerche e con lo stesso IASM, può essere messo a disposizione — così come proposto nell'emenda-

mento — dell'Ente minerario sardo. Quindi ritengo questa iniziativa, pur nella modesta entità del finanziamento, estremamente interessante. Ovviamente, se la Giunta regionale ritiene di poter collocare detto finanziamento in altri capitoli già a disposizione, e se c'è un impegno in questa direzione, io credo che si possa anche rinunciare all'emendamento ma non ad un'iniziativa di tale importanza per la Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per dire che, ovviamente, non si possono non condividere le osservazioni dell'onorevole Pili sulla necessità di introdurre elementi di innovazione tecnologica per quanto riguarda in particolare il settore dei graniti che, come è noto, costituisce un'importante risorsa della nostra Isola e che ancor più potrebbe costituirla se si adottassero quei provvedimenti che da tempo riteniamo necessari. Non vi è dubbio che una delle maggiori esigenze di questo settore sia appunto l'innovazione, proprio per introdurre degli elementi che tendano a limitare i danni delle lavorazioni anche sulle persone; io ho visto personalmente come si lavora nelle cave di granito e vi assicuro che non si tratta di ambienti molto appetibili. Tuttavia, credo che dovremmo studiare un provvedimento di natura più organica anche perché, personalmente, non sono convinto del fatto che 200 milioni, per una tecnologia che è in fase di sperimentazione, già adottata anche in alcuni casi (come abbiamo avuto modo di verificare per esempio alla Fiera Internazionale di Massa Carrara) servano a granché. Credo invece che sia necessario un provvedimento di più ampio respiro ed anche più specifico dal punto di vista della competenza finanziaria. Per questo motivo sarebbe opportuno provvedere ad una rapida ed unitaria esitazione di quel provvedimento appunto più organico, che del resto giace in Commissione industria da molti mesi, e sul quale vi è l'accordo tra le forze politiche. In esso io credo possano trovare accoglimento, anzi lo trovano senz'al-

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

tro, le esigenze prospettate dall'onorevole Pili e sulle quali naturalmente concordiamo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, sarò molto breve anche perché molte delle considerazioni svolte, sia nell'illustrazione dell'emendamento che nell'intervento del collega Cuccu, sono largamente condivisibili da parte della Giunta. Ad essa non sfugge certamente il problema dell'immissione di nuove tecnologie nel processo di estrazione e di lavorazione dei lapidei pregiati, e segnatamente del granito al quale dovrebbe essere finalizzato, come studio per l'introduzione di questa tecnologia, l'emendamento a firma Pili e più; come non sfugge l'esigenza però di dare un più razionale quadro complessivo di sistemazione all'intera partita della estrazione in cava e anche alla collocazione dei materiali che si estraggono. La dotazione che la Giunta chiede con l'emendamento numero 40 (che sarà discusso successivamente) per fini inerenti all'Ente minerario, è mirata anche a compiere uno sforzo nella direzione voluta — sempre salvi i limiti delle competenze normative — sotto forma di direttive da impartire da parte dell'Assessore all'industria all'Ente minerario sardo, per perseguire i fini che si propone l'emendamento di cui in questo momento si discute; inoltre è altrettanto opportuno che il tutto si collochi nella nuova normativa che la Commissione consiliare industria si accinge a presentare al Consiglio sotto forma di bozza di legge, e alla quale anche la Giunta intende portare il proprio contributo con un disegno di legge che attualmente si trova presso l'ufficio legislativo della Regione per la ripulitura.

Con queste precisazioni, e formalizzando l'impegno dell'Assessore che, sempre con i limiti surrichiamati, impartirà le necessarie direttive all'Ente minerario perché si affronti il problema che viene evidenziato dall'emendamento succitato, io credo di poter chiedere

al collega Pili, per non creare momenti di tensione all'interno della maggioranza, di ritirare l'emendamento, assicurando nel contempo che al problema in questione sarà data risposta prevedendo un apposito finanziamento all'interno dello stanziamento che si chiede con l'emendamento numero 40 all'articolo 54.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Presidente, le considerazioni dell'assessore Satta mi consentono di ritirare l'emendamento, anche se non posso condividere le argomentazioni del collega Cuccu nel momento in cui afferma che le sperimentazioni di questo genere possono essere rinviate. Invece, a mio avviso, prima si realizzano e prima possiamo trarne dei vantaggi.

Del resto mi pare che la cifra del finanziamento del progetto, che è stata indicata da tecnici del dipartimento di ingegneria mineraria dell'Università di Cagliari che hanno fatto corsi specifici negli Stati Uniti proprio per la sperimentazione di questo *water jet*, sia esigua ma sufficiente. Di conseguenza, voglio dire che non ci si deve preoccupare tanto del fatto che possano esservi grosse modifiche. Comunque, siccome mi pare che la Giunta ottemperi lo stesso, non ho problemi a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 53 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 54

Estensione agevolazioni per locazione finanziaria

Le anticipazioni di cui al primo comma del-

l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, sono estese anche alle imprese commerciali che attuino, totalmente o parzialmente, i programmi di investimento con il sistema della locazione finanziaria (cap. 07047).

L'anticipazione è concessa in misura pari a quella prevista in conto interessi per le iniziative realizzate con le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Per l'anticipazione degli interessi in conto canoni, il fondo di cui al primo comma dell'articolo 20, della succitata legge regionale n. 28 del 1984, può essere costituito presso uno o più istituti di credito incaricati del servizio regionale di tesoreria. Le modalità di gestione del fondo e le procedure di concessione delle anticipazioni sono disciplinate mediante convenzioni fra l'Amministrazione regionale, i prescelti istituti di tesoreria e le operanti società di locazione finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54 bis.

MERELLA, Segretario:

Art. 54 bis

Interventi legge regionale
6 aprile 1954, n. 5

Gli interventi previsti dalla legge regionale 6 aprile 1954, n. 5, trovano applicazione anche in favore dell'artigianato e del turismo, con particolare riferimento agli studi e ricerche finalizzati all'acquisizione ed elaborazione dei dati necessari all'amministrazione per la messa a punto di strumentazioni normative, amministrative ed operative indirizzate alla razionalizzazione ed allo sviluppo dei settori dell'artigianato, del commercio e del turismo (cap. 07045).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Satta - Carta:

“Dopo l'articolo 54 bis è aggiunto il seguente articolo:

Disponibilità legge n. 588 del 1962
Interventi per le attività produttive

Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui titoli di spesa del V programma esecutivo del Piano di rinascita, nonché gli interessi maturati ed i recuperi e rimborsi non ancora utilizzati sulla relativa contabilità speciale, sono impiegati, sino all'importo complessivo di lire 25.000.000.000 per l'attuazione dei seguenti interventi:

– interventi per ridurre il deficit della bilancia agro-alimentare regionale previsti dal paragrafo 1.6 del programma straordinario d'intervento per il 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268

lire 7.000.000.000

– erogazione all'EMSA per il finanziamento delle consociate, ad integrazione dello stanziamento previsto dal paragrafo 2.1, lettera a), del citato programma

lire 4.000.000.000

– finanziamenti delle dotazioni infrastrutturali di cui al paragrafo 2.3, lettera a), del citato programma

lire 4.000.000.000

– finanziamenti per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni d'interesse locale di cui al paragrafo II.5, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268

lire 10.000.000.000

Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio sono istituiti i necessari titoli di spesa nel V program-

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

ma esecutivo di cui al primo comma". (40)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, la Giunta ritiene doveroso fornire una spiegazione circa la presentazione di questo emendamento, dato il tenore finanziario dell'importo complessivo. Va detto, in premessa, che tutte le poste sorrette da questo emendamento sono state oggetto di relazione da parte dell'Assessore all'industria quando fu sentito per l'illustrazione delle richieste sul bilancio stesso in sede di Commissione. Si tratta di poste che sono rimaste scoperte per molte esigenze in corso, nonostante tutti gli sforzi, compiuti sia dall'Assessore al bilancio che dalla Commissione, per darvi copertura.

Un'attenta valutazione sulle giacenze, sui conti di interesse della legislazione di rinascita (in particolare della legge 588) intervenuta dopo la discussione in Commissione, ha consentito di trovare finanze aggiuntive che possono essere — così come qui elencate — destinate ai fini di cui si può leggere nell'emendamento numero 40 all'articolo 54 *bis*. In particolare si tratta di interventi per la ricapitalizzazione di aziende o di finanziarie regionali operanti nel settore agro-alimentare — i primi sette miliardi — che consentono, agendo sui due fronti congiunti di carattere finanziario della legge 22 sottofinanziata nel bilancio a quota dieci miliardi (che assolutamente non bastano attualmente) e di questa posta contenuta nel programma di spesa della 268, di far fronte a malapena a tutte le ricapitalizzazioni necessarie in corso d'anno che ad esso si rifanno, e che riguardano la Sipas, la Casar e la Mosan e a quelle che si rifanno alla legge numero 22 e riguardanti l'Alas, la Marfili e così via. Si tratta di un'esigenza assolutamente imprescindibile in quanto se tale ricapitalizzazione resterà priva di copertura sarà necessario, per chiudere i bilanci di queste aziende, autorizzare un indebitamento a breve delle stesse, che sarebbe sicuramente oneroso e non comprensibile giacen-

do sui conti interesse delle finanze utilizzabili della Regione.

Per quanto riguarda l'Ente minerario, giuste anche le cose dette precedentemente, si tratta di far fronte ad alcune operazioni che sono rimaste scoperte con il finanziamento complessivamente concesso a contributo sul relativo capitolo di bilancio, e in particolare ad alcune operazioni connesse con le esigenze della Bario Sarda e delle aziende del granito, per le quali una ricognizione effettuata ovviamente dopo la stesura del bilancio, stante la crisi di dirigenza che vige in quel momento nelle aziende stesse e l'impossibilità di una ricognizione puntuale delle esigenze finanziarie, ha portato ad una quantificazione notevolmente superiore rispetto a quella ritenuta a suo tempo occorrente.

Quanto al terzo punto, si tratta di finanziamenti per le infrastrutture delle zone industriali di interesse regionale, per le quali certamente questo sforzo del complessivo stanziamento di nove miliardi non è sufficiente in quanto si tratta di evadere tutte le richieste giacenti, che ammontano attualmente a circa 30 miliardi, ma potrà perlomeno servire a dare una salutare boccata d'ossigeno.

L'ultimo finanziamento rimpingua le possibilità operative del programma 268 per quanto riguarda i piani di insediamento produttivo dei Comuni, per i quali — come già riferito alla Commissione in sede di audizione — ci sono domande attualmente giacenti per oltre 80 miliardi a fronte di una complessiva disponibilità finanziaria, tra il programma 268 approvato a fine anno e la disponibilità prevista in bilancio di dieci miliardi, di 15 miliardi complessivi che certamente non possono far fronte, nell'anno in corso, alle esigenze di tutti i Comuni. Pertanto non arriveremo a coprire tutto il fabbisogno, però credo che ciò potrà consentirci, quanto meno, di soddisfare al cinquanta per cento, a lotto completo, le richieste di tutti quei Comuni che abbiano fatto domanda alla Regione e per i quali, viste le nuove procedure adottate dalla Giunta regionale, i termini di tempo occorrenti per l'erogazione si stanno abbreviando notevolmente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Per conoscere signor Presidente la ripartizione dei 25 miliardi fra somme non impegnate e interessi e per sapere se oltre a questi 25 miliardi vi è una disponibilità ulteriore di somme non impegnate e di interessi sulla 588.

PRESIDENTE. L'Assessore dell'industria ha facoltà di rispondere.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, colleghi, la domanda è strettamente inerente al tema e credo che una risposta brevissima vada data. Si tratta non di giacenze, perché non ve ne sono, ma dell'ultimo residuo di interessi maturati sui conti; quindi con questa operazione — garante di ciò l'Assessore al bilancio perché non ne sono certamente responsabile io — si estingue praticamente ogni giacenza sui conti della 588. Credo che la risposta sia esaustiva.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (Gruppo Misto). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'illustrazione testé fatta dall'assessore Satta dell'utilizzazione degli stanziamenti di cui all'emendamento presentato dagli assessori Mannoni, Satta e Carta, non può certamente non essere presa in considerazione con la massima attenzione, sapendo che l'Assessore parla a ragion veduta di settori che hanno particolare esigenza di intervento. Tuttavia, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo, perché rimanga agli atti, di manifestare la mia estrema perplessità su questo emendamento e sul piano istituzionale e sul piano della correttezza procedurale del Consiglio regionale.

Noi stiamo esaminando ed approvando un disegno di legge che ha come titolo: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione" mentre l'emendamento aggiuntivo che istituisce l'articolo 54 *bis* non ha niente a che fare con esso. Sia ben chiaro

quindi che stiamo scantonando dall'ambito della legge finanziaria e stiamo programmando in cinque minuti uno stanziamento di 25 miliardi senza che su questo argomento sia interpellata la Commissione programmazione del Consiglio regionale, istituita per esprimere pareri sull'utilizzo dei fondi del Piano di rinascita e della programmazione sarda.

Io non entro nel merito perché certamente le indicazioni che ha fornito l'Assessore sono e saranno le più lungimiranti e le più indovinate quanto all'urgenza e alla priorità; resta il fatto che questo è un giudizio che noi non possiamo condividere perché non conosciamo assolutamente quali ragionamenti stanno alla base di tale scelta, dal momento che l'Assessore ha detto di averne riferito alla Commissione finanze in sede di esame del bilancio. Infatti, la sua preoccupazione è quella di integrare gli insufficienti interventi previsti nel bilancio della Regione (ed ecco la connessione politica che ne giustifica l'intervento) con un nuovo stanziamento per questi settori. Così facendo non operiamo però dentro una logica globale di programmazione che veda coinvolte le forze politiche per una riflessione in ordine agli stanziamenti straordinari della rinascita. Probabilmente anche discutendone approfonditamente in Commissione programmazione si arriverebbe alle stesse conclusioni e ad approvare insieme un disegno di legge con questi stessi stanziamenti, posto che non vi è più il tempo per approvare un programma straordinario perché la legge 588 è ormai esaurita. Però, oggi, come si fa a dire che 25 miliardi sono — forse ci si sta abituando a queste cifre — ben poca cosa? Come possiamo approvare sulla fiducia un emendamento che stanzi di punto in bianco 25 miliardi? Certamente la fiducia non manca per quanto riguarda la serietà delle persone, come gli assessori Satta e Mannoni, ma essa deve scaturire dalla normale prassi di formazione degli atti di programmazione, attraverso il coinvolgimento delle Commissioni del Consiglio. A che cosa servono questi organismi se poi in cinque minuti la Commissione programmazione viene — come in questo caso — privata della sua competenza a pronunciarsi

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

su uno stanziamento di tale portata? Si trattasse di 200 milioni, di un miliardo, lo capirei, chiudiamo la contabilità della 588, ma qui si ipotizzano somme pari a 25 miliardi... E' pur vero che la svalutazione ci ha abituato a non batter più ciglio anche di fronte a stanziamenti dell'ordine di miliardi, tuttavia — ripeto — non si tratta di un emendamento di poco conto.

Questo è il mio sommesso parere che ovviamente non si manifesta in una forma oppositiva, dato che spetta alle forze politiche esprimere un giudizio. Mi rendo conto che il tutto certamente nasce ed è nato da una serietà di impegno e dalla preoccupazione di mandare avanti comunque interventi che una procedura normale potrebbe ritardare (peraltro non so quanto perché un disegno di legge, al limite, in Commissione programmazione potrebbe essere benissimo varato nel giro di quindici giorni, un mese); comunque, al di là delle ottime intenzioni, della serietà degli intenti, del fatto che io non posso sindacare scelte (che certamente devo presumere siano serie) riguardanti stanziamenti di 10 miliardi per le zone di interesse regionale, di 7 miliardi per l'agricoltura e via dicendo, resta il fatto che qui — come ho detto all'inizio — stiamo sconfinando dagli ambiti della legge finanziaria e stiamo esautorando le Commissioni del Consiglio regionale. Non si capisce allora perché siano state istituite e perché debbano lavorare secondo una propria competenza e una propria specializzazione nel prestare attenzione ai problemi della programmazione degli interventi straordinari previsti dalle leggi di rinascita.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, ogni qualvolta mi attardo a leggere, a sbirciare un articolo o un emendamento, non posso fare a meno di intervenire per mille ragioni. Ma per questo emendamento mi sovviene ancora il dovere di richiamare la Giunta ed anche il suo Presidente — anzi colgo l'occasione della sua presenza — per rimarcare ancora una volta che questo bilancio, così come la legge finanziaria,

è abborracciato; anche gli emendamenti come questo in esame sono fatti con una disattenzione tale che lascia intravedere non dico la fretta ma un certo tipo di necessità volto ad alimentare quello che noi abbiamo definito clientelismo. L'onorevole Saba, che mi ha preceduto, ha detto in parte quanto io sostanzialmente dovevo dire, ma intendo richiamare l'attenzione dell'Assessore su diversi aspetti di questo emendamento. Voi direte che si tratta di cose superficiali, banali, no... son tutti elementi che evidenziano ancora una volta il metodo col quale state operando. Mi spiego: per esempio, il riferimento alla legge 58 non viene specificato, si intende la legge regionale o quella nazionale? Non è detto nell'emendamento. Altrettanto dicasi per la legge 268, più volte citata nell'emendamento con semplici puntini. Questo è un documento ufficiale a tutti gli effetti e può essere contestato da chiunque così stilato.

Io sto sollevando queste eccezioni non tanto per fossilizzare l'attenzione sull'aspetto formale di questo documento, ma — ripeto — per sottolineare ancora una volta il sistema con il quale operate. Ma, al di là di questo, onorevole Satta, vi è il richiamo alle contabilità speciali per il bilancio dell'85; ebbene, quali sono queste contabilità speciali? Vorrei che l'assessore Satta e l'assessore Muledda prestassero la loro attenzione proprio su questo punto. Onorevole Satta, non può rispondermi se chiacchiera con l'onorevole Muledda.

MULEDDA (P.C.I.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Non stiamo chiacchierando, ci stiamo consultando per la risposta...

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io altre volte ho detto che nemmeno Giulio Cesare era così bravo, figuriamoci voi!

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. E' una concertazione.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Concertazione di che cosa? Forse di altre questioni ma non di questa. Comunque, onorevole Satta, chiedevo se lei

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

ritiene legale, non dico legittimo ma legale, il richiamo alla contabilità speciale per il 1985. Questa è la prima risposta che desidererei avere, e lei sa cosa intendo dire. Vi sto dimostrando, ancora una volta, con quale superficialità state operando, alla garibaldina, in fretta, a colpi di maggioranza pur di raggiungere lo scopo, ma non nella legalità! E già due emendamenti sono stati respinti, evidentemente il Consiglio si sta dimostrando sensibile a questo tipo di richiamo, a questa nostra opposizione che facciamo con intenti tutt'altro che ostruzionistici, come invece qualcuno ha detto, perché se mi dovessi attardare a puntualizzare nei particolari questi disegni di legge, vi lascerei qui per tre settimane.

Onorevole Satta, per quanto riguarda la ripartizione vorrei sottolineare due aspetti tecnici. Primo: si è bilanciato un certo importo pari a 25 miliardi, suddivisi in 7, 4, 4 e 10, e si è parlato anche di interessi passivi. La risposta che lei ha dato al collega democristiano che mi ha preceduto non mi ha soddisfatto, perché questi interessi passivi, dei quali si accolla l'onere la Regione con questo contributo, da quale importo vengono detratti? O vi siete dimenticati di contabilizzare gli interessi passivi che debbono questi enti alle rispettive banche? Perché questi soldi sono stati già finanziati, allora parliamoci chiaramente: servono per rattoppare. Secondo: se sulla 588 del 1962 vi sono ancora disponibilità finanziarie, voi dovevate precisare in questo emendamento anche dove sono localizzate queste disponibilità. Non lo avete fatto.

Onorevole Assessore, io mi fermo qua per non entrare ancora di più nel merito, perché dovrei chiedere, perlomeno, la sospensione di questo emendamento e di conseguenza della sua votazione. E non chiedo neanche la votazione segreta perché lascio tale scelta alla vostra discrezionalità. Assessore Satta, io lo so che si va a colpi di maggioranza però sto richiamando l'attenzione della Giunta — e se mi consente questo è l'ennesimo nostro contributo — affinché si stia maggiormente attenti ma anche per sottolineare, soprattutto, che questo bilancio, come tanti altri che ne avete votato, è anche all'insegna dell'illegalità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Signor Presidente, colleghi, la Giunta non può rimanere insensibile ai richiami fatti soprattutto dal collega Saba sul piano procedurale, tuttavia ritiene non solo di agire nella massima legalità (e direi che su questo non aveva il minimo dubbio perché altrimenti non avrebbe presentato l'emendamento), ma anche seguendo una prassi che è, tutto sommato, ormai consolidata.

MURRU (M.S.I.-D.N.). La prassi dell'illegalità.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. No, è la prassi della legalità. Ed io richiamo alla sua memoria, collega Murru, che la legge finanziaria serve proprio per rifinalizzare fondi che non si riesce ad utilizzare.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non ho contestato questo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Quindi mi pare che siamo perfettamente nella legalità ed anche nella razionalità per quanto riguarda la scelta degli interventi, nonché della prassi. Del resto, analogo ragionamento non è stato fatto per l'articolo 13, approvato in tutta tranquillità, che destina finanze che ci vengono dalla legge 64 del 1986: ad interventi per il Mezzogiorno, a titoli di spesa del programma 268 attualmente vigente, rifinalizzando, per un programma in corso, fondi che arrivano, certo, per essere destinati a quel tipo di intervento, ma automaticamente programmati in base ad un documento esistente di programmazione che è stato approvato — lo voglio ricordare — nel dicembre scorso, e quindi non tanto tempo fa non poter essere preso tranquillamente come punto di riferimento programmatico. Questo vale anche per l'emendamento numero 40, per il quale queste cifre vengono tutte finalizzate ad un programma di spesa, che è quello approvato quattro mesi fa, sul quale c'è stato un ampio concorso di volontà poli-

tiche in quest'Aula e che pertanto può essere assunto ancora come struttura portante dell'intervento programmatico proprio per questi settori; pertanto credo che non ci piova che su di esso si possa fare un'integrazione programmatica. Ma vorrei ricordare, da questo punto di vista, che questa prassi — e richiamo l'altro concetto — è invalsa da parecchio tempo. Quante volte abbiamo riversato finanza ordinaria del bilancio della Regione su programmi della 268 per gli anni 1982-'84 in vigore negli anni passati? Gli stessi stanziamenti per i PIP, che sono stati deliberati in questi anni, hanno sempre recato questo segno, per citare uno degli esempi.

Quindi — ripeto — operiamo nell'ambito della legalità, della razionalità ed anche di un discorso programmatico che ha una sua prassi consolidata.

Quanto ai richiami sulla contabilità speciale, collega Murru, in altre occasioni ci siamo scambiati opinioni in quest'Aula e io le ho dato atto di essersi sempre preparato a dovere.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Le mie osservazioni volevano richiamare la sua attenzione.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Certo, la mia attenzione è vigile, ma io vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che queste contabilità speciali, di cui alle leggi di rinascita, non sono quelle di cui parla lei (che sono ricomprese nell'articolo 58 della legge 11 dell'83) essendo ricomprese nell'articolo 59 che fa salve queste contabilità speciali *ex lege*, per cui non si può discutere, di un uso improprio, di un uso illegale e così via. Siamo perfettamente nella previsione di legge, caro collega.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Devono rientrare nella contabilità ordinaria del bilancio!

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Siamo nella fattispecie dell'articolo 59 della legge numero 11 dell'83.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo met-

to in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Avevamo sospeso l'esame dell'articolo 69, al quale sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Serri - Moi - Lai - Onida - Cossu - Merella - Onnis:

"L'articolo 69 è soppresso". (25)

Emendamento aggiuntivo Serra Pintus - Floris - Mulas:

"Art. 69 - Al primo comma dopo la parola 'necessità' aggiungere 'sentito il parere della Commissione consiliare competente' e dopo la parola 'scopi' aggiungere 'di natura sociale' ". (42)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 25, l'onorevole Serri.

SERRI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 42, l'onorevole Serra Pintus.

SERRA PINTUS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta intende

motivare, seppur succintamente, il proprio parere perché intorno a questa vicenda è davvero difficile pronunciarsi con un sì o con un no. Infatti sia mantenere l'articolo 69 nel testo originario, sia sopprimerlo senza chiarire qual è l'intendimento politico della Giunta e della maggioranza, può indurre qualche elemento di equivoco. Ci troviamo cioè di fronte a diverse esigenze, in parte valide e motivate, che abbisognano di essere approfondite.

L'articolo 69 richiama una sequenza di leggi regionali che sono state via via adottate per promuovere un piano di asili nido e quindi, a distanza di tanti anni, oggi si constata la difficoltà, derivante da molteplici cause, della promozione e quindi della realizzazione di questo piano. Vi può essere una situazione nella quale è giustificata una variazione di destinazione d'uso, ma vi possono essere tante altre situazioni nelle quali può non esserlo. Vi può essere talora una mancanza di utenza — come si dice — ma si tratterà di definire se è attuale o è potenziale, se è una mancanza vera, cioè perché mancano i bambini, o se si tratta di una difficoltà di gestione della struttura, magari dovuta proprio agli alti costi di gestione. Allora si tratta di verificare insieme come è possibile intervenire in positivo — dico insieme per dire contestualmente — perché non si dia all'esterno il segnale — come si usa dire — che la Regione su questo fronte vuole smobilitare o comunque attenuare la sua attenzione, trattandosi di un servizio di carattere qualificato e difficile da imporre, come i fatti dimostrano. E non sempre l'attenzione sociale e amministrativa, neppure in sede locale, è tanto vigile da puntare a risolvere le tante difficoltà che nei decenni si sono frapposte affinché gli asili nido costruiti potessero davvero essere resi funzionanti e funzionali.

Quindi è chiaro che deciderà il Consiglio e la Giunta ad esso si rimette, però l'opinione che tendenzialmente esprime la Giunta è quella di un ripensamento, di una riflessione e quindi di un accantonamento di questo articolo 69, non perché rimanga la questione accantonata, ma perché la Giunta abbia la possibilità di proporre un provvedimento più organico dove

sia temperata e soddisfatta questa esigenza insieme ad una attività di sostegno promozionale che serva a rimuovere le difficoltà di attivazione del servizio di asilo nido.

D'altronde il Consiglio ha una scadenza di fronte a sé, lo voglio richiamare, vi sono altre due leggi che sono collocate *a latere* della legge finanziaria (di cui una già approvata in Commissione e una in via di istruzione) che riguardano i finanziamenti agli enti locali e l'accesso ai mutui per gli stessi. Questo annunciato provvedimento organico potrebbe così essere immediatamente varato e accompagnarsi quindi, nell'immediato, ai provvedimenti che sono *a latere* della finanziaria e che verranno presentati in Consiglio con urgenza. In questo modo la Commissione potrebbe disporre subito di quegli elementi che le consentirebbero di approfondire e di esaminare tale complessa questione, la cui definizione non può essere ridotta in questa sede ad un pronunciamento di un sì o di un no, perché rischierebbe di assumere un significato che va oltre il solo mantenimento dell'articolo 69.

Questa è la motivazione che dà la Giunta e la riflessione che esprime all'intero Consiglio e alle forze politiche, perché — ripeto — rimettendosi alle valutazioni del Consiglio, la Giunta manifesta però la volontà di un tendenziale approdo non verso l'accantonamento del tema nel suo complesso bensì della misura parziale che è contenuta nell'articolo 69. La Giunta pertanto si impegna ad inviare in Commissione una normativa di carattere organico che comprenda questa esigenza, nell'ambito però del tema più generale dell'attivazione del servizio degli asili nido, e che contempli anche la rimozione di quegli ostacoli che incontrano gli enti locali, che spesso sono costituiti dai costi e dagli strumenti di gestione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 69. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Avevamo sospeso l'esame dell'articolo 79 bis, al quale è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Atzori Villio - Pili - Onnis - Marracini - Uras:

"Dopo l'articolo 79 bis è aggiunto il seguente:

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei mitilicoltori e degli arsellatori operanti in zone non comprese dagli interventi di cui ai precedenti articoli e che abbiano subito nel marzo del 1986, a causa dell'eccezionale ondata di maltempo, moria di novellame e di prodotto maturo ed abbiano inoltre dovuto sospendere l'attività con conseguente danno economico non inferiore al 50 per cento del ricavo conseguito nel corrispondente periodo dell'anno precedente, un contributo complessivo - una tantum - di lire 1.000.000.000 da ripartire nelle misure appresso indicate:

- a) lire 10.000.000 per ciascun mitilicoltore;
- b) lire 5.000.000 per ciascun arsellatore.

Per le imprese gestite in forma associata o cooperativa le sopraindicate misure vengono moltiplicate per il numero dei soci (cap. 05096-01)".

Il D.L. 183 è così modificato:

Entrata

Capitolo 12105

+ lire 1.000.000.000

Spesa

Capitolo 05096-01 - (N.I.) - Contributo ai mitilicoltori e arsellatori danneggiati dall'eccezionale ondata di maltempo del marzo 1986 (art. 79 ter legge finanziaria)

+ lire 1.000.000.000". (44)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mereu Salvatorangelo. Ne ha facoltà.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Onorevole Presidente, mi consenta una precisazione per quanto riguarda la posizione del Gruppo socialista sul bilancio regionale.

Noi riteniamo che la proposta di bilancio e la legge finanziaria che la Giunta presenta, completata e migliorata dagli apporti del Consiglio regionale, si ponga come un importante tentativo di raccordare la politica economica della Regione con il più vasto quadro degli indirizzi economici del governo nazionale e, in primo luogo, con il nuovo intervento sul Mezzogiorno. E' una legge di raccordo perché, a nostro giudizio, pur scontando i limiti di una impostazione annuale e quindi di breve respiro, tenta di prefigurare alcuni interventi sulle questioni nodali dello sviluppo della Sardegna già in una previsione di spesa triennale, e comunque introducendo il criterio di finanziare interventi aventi una dimensione adeguata, con l'abbandono della prassi di finanziare piccoli lotti di opere numerose ma regolarmente insufficienti o non completate. Questa manovra di politica economica, pur con le limitate risorse ordinarie disponibili e tenendo conto del

fatto che solo una piccola parte di tali risorse è effettivamente manovrabile in maniera discrezionale, tende anche a dare risposta a quella che è la più grave piaga della nostra Isola, e cioè al problema dell'occupazione. Le leggi di spesa che stiamo approvando cercano di delineare in questo senso una strategia organica che, a nostro giudizio, incentiva la ripresa di alcuni settori produttivi, privilegiando quelli trainanti dell'economia sarda, ma, allo stesso tempo, individuando anche alcuni strumenti nuovi a sostegno dell'imprenditoria isolana.

Significativo appare ancora, a nostro giudizio, il programma straordinario di opere pubbliche che si articola in un intervento biennale sulla legge 45 (che può vivacizzare e rilanciare la capacità programmatica dei Comuni) e in un intervento triennale per la realizzazione di opere acquedottistiche, fognarie, viabili, portuali, oltretutto per il recupero di edifici di interesse artistico e dei centri storici. Collegata a questo intervento, coordinata e importante appare, a nostro giudizio, la scelta di rinnovare sui fondi cassa l'intervento del FIO regionale, privilegiando quindi la spesa di interventi ad alto tasso di rendiconto economico e sociale, su progetti realizzabili e in grado quindi di promuovere occupazione diretta. Al programma delle opere pubbliche, individuate come volano della ripresa economica regionale, si accompagnano altri importanti interventi nel settore degli itinerari turistici e delle opere di valorizzazione delle località turistiche della Sardegna, incentivando così la realizzazione di quelle infrastrutture capaci di favorire la ricettività sociale e di allargare verso le zone interne i tradizionali percorsi del turismo locale. Particolarmente efficace ed innovativo — intendiamo sottolinearlo come Gruppo — appare, nella manovra di bilancio, lo sforzo di creare una rete di servizi reali a sostegno delle piccole e medie imprese. La realizzazione di servizi infrastrutturali a favore delle imprese artigianali e industriali, e quindi dell'attrezzatura delle aree di insediamento produttivo, appare sempre più come una delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese; in questo senso assume particolare rilevanza, a nostro giudizio,

il piano delle zone interne, previsto dall'articolo 33 della legge finanziaria, che prevede la realizzazione di importanti opere infrastrutturali nelle zone di sviluppo agro-pastorale a favore delle aziende zootecniche, quali l'elettrificazione rurale e la viabilità. Innovativo ed importante infine, a sostegno delle aziende industriali, noi giudichiamo lo strumento finalizzato all'utilizzo agevolato dei crediti da parte delle aziende sarde, della cui costituzione si fa carico la legge finanziaria regionale nel momento in cui individua un nuovo ed importante settore di sostegno e di servizio dell'imprenditoria isolana.

Ulteriore incentivazione riceve la legge regionale sull'occupazione, sia sotto il profilo finanziario sia per quanto riguarda le modifiche della stessa legge; queste consentono infatti di rendere le procedure di accesso ai benefici, da parte delle associazioni e delle cooperative giovanili, più rapide e snelle, imponendo per esempio termini perentori per l'emissione di determinati pareri di conformità, e individuando, allo stesso tempo, come prioritari alcuni settori di intervento. Con la legge finanziaria si attua più concretamente, a nostro giudizio, la politica di trasferimento di risorse ai Comuni per l'assistenza sociale e la beneficenza.

Noi socialisti giudichiamo pertanto convincente, dal punto di vista di una politica economica, la manovra di bilancio proposta dalla Giunta che prefigura, per diversi aspetti, le linee guida del prossimo intervento finanziario che non potrà non essere di carattere pluriennale e che dovrà pertanto, necessariamente, essere il frutto di una più complessiva strategia economica regionale che avrà i suoi capisaldi nella nuova legge di rinascita, nel programma triennale per il Mezzogiorno e nella definizione del piano generale di sviluppo previsto dalla legge 33. Si tratta di rilanciare con forza un nuovo disegno di programmazione regionale, alla cui definizione il Gruppo socialista intende contribuire.

Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, la questione più strettamente politica non poteva ovviamente mancare — così come è avvenuto in tutti gli interventi dei diversi Gruppi — trattandosi dell'approvazione del bilancio. Ebbene, noi socialisti, poiché non l'abbiamo fatto

come gruppo fino ad ora, ribadiamo in questa sede il nostro leale appoggio alla Giunta. Leale perché non è mai venuto meno il nostro doveroso impegno al costante richiamo alla Giunta affinché la sua operatività amministrativa sia pari alle esigenze che emergono, sempre più drammaticamente, dalla società e corrisponda sempre più alle attese che il varo di una giunta, espressione di forze politiche diverse rispetto al passato, ha creato. Leale appoggio — ripeto — in quanto più che esaltare i meriti della Giunta, noi puntiamo a rimarcare i ritardi, immancabili in questa come in tutte le altre che hanno governato la Sardegna, ma meno giustificabili in questa circostanza specie in relazione ai motivi che ne hanno determinato la sua nascita. Guai se pensassimo che per poter vantare reali innovazioni nel modo di operare e di produrre sia sufficiente cambiare uomini, alternare partiti e presidenti.

A noi socialisti, proprio perché abbiamo avuto responsabilità di governo anche in passato, non è consentito transigere su ritardi o modi di essere del governo regionale. Vi è chi oggi afferma, e non potrebbe essere altrimenti, che i governi precedenti erano migliori ed elenca i pregi di quei partiti e di quegli uomini, e noi socialisti eravamo allora in maggioranza; come vi è anche chi dice che l'attuale schieramento politico sia il meglio ed il migliore, ed elenca difetti, ritardi e modi di governare sbagliati del passato. Noi socialisti a questo schieramento partecipiamo in pieno, ecco dove nasce la nostra preoccupazione e da cosa è dettato il nostro atteggiamento odierno. Possiamo essere stati, nel passato, troppo acquiescenti a scelte e modi di essere di altri, possiamo non aver interamente corrisposto al più delicato impegno di rappresentare una radicata presenza nella sinistra del Paese, possiamo in qualche circostanza aver dimenticato un ruolo che è alla base del nostro ritorno alla collaborazione con la Democrazia Cristiana, con l'ultima Giunta Rojch. Oggi intendiamo, con costante immediatezza, evidenziare sempre il nostro punto di vista, le nostre opinioni sull'attività che noi stessi, insieme ad altri, svolgiamo nel governo della Regione, sollecitando in prima istanza sempre la nostra rappresentanza, e quindi l'intera Giunta, ad

operare perché la diversità sia un fatto che ogni cittadino sardo tocca con mano e non sia soltanto il contenuto dei discorsi tenuti nei comizi, che producono solo parole e non fatti.

Chi parla del passato come di una grande perdita per il bene della Sardegna, dimentica che quel passato, occultato negli errori ed esaltato esasperatamente per ciò che ha realizzato, ha pur fruttato alcuni terremoti elettorali che in buona parte rappresentano, a mio giudizio, la protesta di tanti che hanno subito gli effetti di certi errori. Chi oggi ritenesse che esista il *non plus ultra* dell'efficienza, della produzione amministrativa, della radicale innovazione solo perché vi è stato un cambiamento di alleanze, e da critico di chi agisce è divenuto attore e per questo viene criticato, sbaglierebbe; pertanto non possiamo noi socialisti consentire a noi stessi di essere testimoni ed interpreti di eventuali fughe dalla dura realtà nella quale ci si trova a governare.

Questo è il senso delle nostre prese di posizione, come gruppo e come partito, che non intaccano né variano, almeno per oggi, le nostre scelte politiche e le nostre decisioni. A chi ha voluto strumentalmente utilizzare alcune mie dichiarazioni, apparse sul mensile di gruppo, voglio solo ricordare che ho sempre — e abbiamo tutti noi sempre — distinto i due momenti importanti della vita politica: quello che è strettamente legato al governo (e qui rivendichiamo il diritto di essere critici e di riconfermare la nostra lealtà) e quello che vige nei rapporti tra i partiti, nei reciproci confronti programmatici, politici e ideologici. Nessuno di noi, io no certamente, è disposto a rinunciare al proprio patrimonio di idee, e questo vale per chi porta il proprio distintivo appeso sulla giacca come per chi invece vive la propria fede politica molto più profondamente e meno platealmente. Nessuno di noi è disponibile a rinunciare al patrimonio ideale e politico che a questo partito lo tiene legato, e confrontarsi con gli altri è un chiaro segno di democrazia e di capacità politica piuttosto che no.

Io stesso, per quanto attiene alla Giunta, come consigliere regionale e come capogruppo, in più di una occasione ho manifestato opinioni

e giudizi critici sull'operato della Giunta e del suo Presidente; non ho motivo di correggermi o di ricredermi in questa occasione, quanto meno in riferimento ai fatti di allora, né mi sento di affermare oggi che la maggioranza presente in Consiglio, e perciò noi singoli consiglieri, sia delegata a svolgere unicamente una funzione di sostegno nei confronti della Giunta. Indubitabilmente questa funzione è fondata sui giudizi che, nella varietà delle convinzioni individuali e di gruppo, possono essere espressi sull'azione della Giunta. Se posso essere convinto di ciò, e lo sono, non sono meno convinto della esigenza che una critica puntigliosa e dettagliata, dura nei toni non meno che nella sostanza, coinvolgente la totalità dei comportamenti esaminati, dia coerentemente luogo ad un giudizio finale netto e preciso di sfiducia e di voto contrario. Ciò può fare e faccia chi è oppositore, ciò non può né deve fare il consigliere di maggioranza; ove ciò viceversa accada, quel comportamento rimane solo del singolo e non fa parte del patrimonio del gruppo. *Lobbies, camarillas, camaradas*, cricche, confraternite, agenzie di affari, spartizioni, questioni morali, sensazioni e fatti non documentati, assunti ad unità di misura del comportamento altrui e riportati nel dibattito generale, possono condurre ad esprimere giudizi che poco o nulla rassomigliano ad una critica politica sana, produttiva, lecita e perciò utile a questa Assemblea e al popolo sardo, ma molto perciò tendono a rassomigliare ad astio personale, a spirito di rivalsa per desideri inappagati, a smanie di protagonismo, e rischiano di rasentare la calunnia.

Questo non può essere perciò il nostro terreno, esso ci è estraneo e non ci riguarda come gruppo politico. Pertanto respingiamo le insinuazioni e i maldestri tentativi di distogliere l'attenzione di questa Assemblea e dell'opinione pubblica dai reali problemi che siamo chiamati a dibattere, e concordiamo in pieno con quanto espresso dalla Giunta medesima nel suo ultimo comunicato. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, anche se è difficile, indubbiamente, seguire il filo della discussione che si va svolgendo in quest'Aula, io vorrei tornare brevemente all'articolo 79 *bis* in discussione ed al relativo emendamento. Articolo ed emendamento che propongono un intervento a favore dei mitilicoltori e degli arsellatori che abbiano subito particolari danni in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi durante la stagione della pesca. Colgo pertanto questa occasione per sollevare brevemente il tema più ampio della politica sulla pesca che la Regione attua, o meglio, che dovrebbe attuare. Anche questo intervento, che io non voglio esaminare nei dettagli, finisce per assumere una natura puramente assistenziale e sostanzialmente non risolutiva di nessun problema. Il problema vero è quello di darci una politica nel settore della pesca; un settore che certamente la Regione sarda trascura, e non da oggi. E' certamente più grave però che lo faccia oggi, se è vero che in una fase di difficoltà economica come quella che stiamo vivendo, ogni potenzialità esistente in Sardegna va utilizzata e sfruttata al massimo. E questo non sta avvenendo, onorevoli colleghi, ed è francamente di una gravità inaudita, in una regione insulare come la Sardegna, che non vi sia almeno una parvenza di politica organica e di ampio respiro per quanto riguarda la pesca. E' inconcepibile che solo di tanto in tanto si parli di questo settore in maniera del tutto episodica ed occasionale. Inoltre, signor Presidente, questo è ancora più inconcepibile e ancor più grave in una Regione e in un Consiglio regionale che non da oggi denunciano i ritardi nella spesa regionale e la lentezza degli interventi.

In uno degli episodici momenti di attenzione ai quali mi riferivo prima (ed esattamente nel 1983 in fase di predisposizione del programma di intervento per gli anni '82-'84 a valere sui fondi della legge 268) la Giunta e la Commissione affrontavano, sia pure parzialmente e in maniera insufficiente ma comunque con una certa incidenza, questo discorso. Attraverso un'approfondita discussione svoltasi nella Commissione programmazione in quell'occasione, e attraverso un serrato confronto tra la Com-

missione e la Giunta, si addivenne ad istituire, nell'ambito di quel programma, il titolo di spesa 8.1.8. che recava lo stanziamento di 15 miliardi finalizzati, signor Presidente, alla definizione di un programma coordinato di interventi per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura. Tale programma indicava, in maniera specifica, tre direttrici di spesa che si sarebbero dovute seguire nella predisposizione degli interventi. La prima si riferiva alla pesca marittima, ed indicava quale problema più urgente e più grave, da affrontare nel breve periodo, l'ammodernamento della flotta peschereccia sarda (una flotta che non riceve da noi alcun finanziamento da moltissimi anni, anche se gli strumenti legislativi esistono, per la costruzione di nuovi natanti). Si specificava nel programma — dicevo — che questa politica di ammodernamento della flotta peschereccia non avrebbe dovuto limitarsi a rimanere entro i limiti dell'attuale potenzialità di pesca, ma sarebbe potuta andare anche oltre puntando fondamentalmente a sostituire il naviglio vetusto, soprattutto di piccola stazza, con unità modernamente attrezzate.

(Brusii in Aula).

Signor Presidente, io aspetto che i colleghi mi consentano di proseguire.

La seconda direttrice di intervento indicata nel programma era quella relativa alla pesca negli stagni, nelle acque interne e all'acquacoltura. "Per la pesca nella laguna e negli stagni" — diceva il programma — "si dovranno fornire le indicazioni ed attuare gli interventi necessari per migliorare la produttività naturale degli stagni". Un campo questo dove sappiamo — sempre in maniera abbastanza episodica — che la Regione da alcuni anni sta attuando degli interventi di rilevante entità finanziaria ma, francamente, almeno in alcuni casi, è difficile capire quali metodi stia seguendo e quali tempi preveda per giungere ad una conclusione che, per ora, non si intravede. Cito un caso che conosco bene, ed è quello della bonifica e del risanamento dello stagno del Calich in Alghero. Fu il primo intervento programmato, assieme

a quello per lo stagno di Santa Gilla ma di dimensione e di impegno finanziario enormemente inferiore, ai sensi della legge apposita. Signor Presidente, sono passati sette od otto anni ed ancora non si vede la fine di questi interminabili lavori che, con un ritmo caratterizzato da una lentezza incredibile, continuano a svolgersi con una metodologia ed un'organizzazione francamente allucinanti, se è vero che per l'esecuzione di questi lavori il personale fa la spola tra Cagliari ed Alghero, non tra Sassari ed Alghero, ma tra Cagliari ed Alghero; ogni settimana questo personale fa del pendolarismo attraverso la Sardegna! E' francamente incredibile.

La terza direttrice di intervento prevista dal programma era quella che avrebbe dovuto puntare a predisporre gli interventi necessari per l'esecuzione di strutture di vario tipo a supporto della pesca: strutture portuali, strutture per la creazione di mercati ittici generali, per la creazione di celle frigorifere nei principali porti, per la creazione di locali per il ricovero delle attrezzature e per la conservazione del pescato, da realizzare presso le maggiori cooperative che gestiscono la pesca negli stagni. Si sarebbero dovuti individuare, inoltre, interventi di credito agevolato per gli operatori del settore, strumenti idonei per l'assistenza tecnica agli operatori del settore della pesca e si sarebbero dovuti tenere corsi di qualificazione e riqualificazione del personale. Infine, nell'ambito di queste azioni e in coordinamento con esse, si sarebbe dovuto dar vita alla costituzione di un organismo regionale per la ricerca applicata nel settore della pesca, di cui si trattava di definire l'ubicazione (si parlava di Alghero ma comunque il problema era da definire).

Ebbene, signor Presidente, questo programma operativo che stanziava 15 miliardi spendibili fin dal 1983, oggi, a due anni e mezzo di distanza, non vede la luce, non si ha notizia dell'esistenza neppure di studi per la sua predisposizione. E' veramente inconcepibile che trascorrono due anni e mezzo senza fare assolutamente nulla a sostegno della pesca. Si tratta di una distrazione — come dicevo inizialmente — antica ma che oggi è certamente più grave di ieri; una di-

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

strazione a cui ci auguriamo la Giunta voglia finalmente porre rimedio per dare corso almeno alla spendita di questi fondi che sono stanziati da oltre due anni e mezzo, prima di parlare di nuovi fondi da stanziare e da utilizzare sul bilancio in discussione. Grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, io non entrerei così ampiamente nel merito del problema, come ha fatto il collega Loretta rifacendosi ai documenti che ha citato nel suo intervento.

Il progetto pesca di cui si parla in questo momento, ha avuto solo parziale avvio con gli studi relativi ai problemi della utilizzazione degli stagni, mentre il complesso dei problemi che ineriscono all'utilizzazione di questa risorsa non ha trovato una considerazione approfondita, ampia ed adeguata. Il Comitato della programmazione aveva ultimamente riaperto questo itinerario di lavoro e lo ha sospeso in quanto era in corso il suo rinnovo, fatto che non ha consentito una impostazione sufficientemente continua del lavoro. Credo che, peraltro, la sollecitazione del collega Loretta vada tenuta in gran conto perché evidenzia una necessità reale ed anche l'opportunità non solo di dedicare più attenzione ad un settore che potenzialmente può dare molto di più di quanto spontaneamente fino ad oggi non abbia dato, ma evidenzia la necessità di dar corso alla spendita di quegli stanziamenti che sono già disponibili da oltre due anni.

La questione della pesca viene affrontata anche in sede di formazione delle proposte per il programma straordinario di intervento nel Mezzogiorno, e credo che si possa assumere l'impegno, non solo come Assessore alla programmazione ma come Giunta, di riavviare i lavori relativi all'attuazione del progetto e di riferire in proposito alla Commissione programmazione non appena ne avremo l'occasione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'emendamento numero 44. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto sul presente disegno di legge avverrà al termine della seduta.

Continuazione e fine della discussione del disegno di legge "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986". (183)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 183: "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986"; relatore l'onorevole Palmas.

E' pervenuto il seguente ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Ordine del giorno Cuccu - Oppi - Cossu - Mereu Salvatorangelo - Soro - Onnis - Pili - Orrù - Morittu - Montresori - Tamponi sul finanziamento del piano d'investimenti della società "Bariosarda".

A conclusione della discussione del disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale della Regione

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'emendamento Cuccu - Oppi - Cossu e più relativo all'aumento di lire 770.000.000 sul capitolo 12105;

CONSIDERATA l'urgenza di garantire investimenti finalizzati alla regionalizzazione e potenziamento della produzione della società "Bario-

sarda”;

impegna la Giunta regionale

a finanziare il piano di investimenti della società “Bariosarda” per l'importo di lire 770.000.000.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli del bilancio. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, Segretario:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Art. 1

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, Segretario:

Art. 2

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, Segretario:

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Art. 3

E' approvato in lire 3.892.292.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, Segretario:

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16,

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1986, appartenenti ai Titoli I, II, III e IV, sono classificati secondo le seguenti sezioni:

- 01 - Amministrazione generale
- 04 - Sicurezza pubblica
- 06 - Istruzione e cultura
- 07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
- 08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
- 09 - Trasporti e comunicazioni
- 10 - Azioni ed interventi nel campo economico
- 11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
- 12 - Oneri non ripartibili

Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:

TITOLO I

SPESE CORRENTI

- 1) Servizi degli organi costituzionali della Regione.
- 2) Personale in attività di servizio.
- 3) Personale in quiescenza.
- 4) Acquisto di beni e servizi.
- 5) Trasferimenti correnti allo Stato ed ad altri enti pubblici.
- 6) Trasferimenti correnti ad altri settori.
- 7) Interessi.
- 8) Partite che si compensano nell'entrata.
- 9) Somme non attribuibili.

TITOLO II

SPESE D'INVESTIMENTO

- 1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
- 2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione.
- 3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato ed ad altri enti pubblici.

- 4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori.
- 5) Partecipazioni azionarie e conferimenti.
- 6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.
- 7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.
- 8) Somme non attribuibili.

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI
E PRESTITI

- 1) Mutui.
- 2) Obbligazioni.
- 3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

TITOLO IV

SPESE PER PARTITE DI GIRO

- 1) Partite di giro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, Segretario:

STATO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Art. 5

E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERELLA, *Segretario*:

**STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E
RIFORMA DELLA REGIONE**

Art. 6

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERELLA, *Segretario*:

**STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
E DISPOSIZIONI RELATIVE**

Art. 7

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 8

Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Dal fondo di cui all'articolo 23 della predetta legge possono essere prelevate somme anche per capitoli di spesa, aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate, nel frattempo soppressi, con la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 23 medesimo.

Il fondo di cui al predetto articolo 23 è utilizzato, altresì, per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta degli aventi diritto, con reinscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 200.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 9

I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali,

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria degli stati di previsione della spesa nonché dei capitoli 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 200.000.000.

Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell'Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.

Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1° gennaio 1986, sui capitoli 06260 e 08026.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MERELLA, Segretario:

Art. 10

Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell'Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli

affari generali, personale e riforma della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MERELLA, Segretario:

Art. 11

Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MERELLA, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA**

Art. 12

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Si dia lettura dell'articolo 13.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 13

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 14

Sul capitolo 05100 l'Assessore della difesa dell'ambiente, dispone, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 15

Nell'anno 1986 le spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall'Assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso a valere sul cap. 05104 del competente stato di previsione della spesa.

Nello stesso anno l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a finanziare le spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 16

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell'anno 1986, sul capitolo 05017/01 dello stato di previsione della spesa, i contributi assistenziali e previdenziali al personale addetto alle attività di sistemazione idraulico-forestale, ancorché finanziate con assegnazioni statali, della CEE e con fondi delle contabilità speciali della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MERELLA, *Segretario*:

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Art. 17

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell'anno 1986, sul capitolo 05028, le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento ancorché finanziati con assegnazioni statali o con fondi delle contabilità speciali della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 18

Nel caso di insufficiente capienza nei capitoli 05017/01 e 05024 relativi, rispettivamente, alla corresponsione dei contributi assistenziali e previdenziali e delle indennità di anzianità concernenti gli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali, le spese medesime possono erogarsi con carico alle disponibilità presenti nei capitoli relativi al finanziamento di detti lavori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 19

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facen-

te parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 8.800.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA
AGRO-PASTORALE
E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 20

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31/12/1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

Art. 21

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31/12/

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MERELLA, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DEI LAVORI PUBBLICI
E DISPOSIZIONI RELATIVE**

Art. 22

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MERELLA, Segretario:

Art. 23

A termini dell'articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1986 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1986.

A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adotta

ta su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le conseguenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MERELLA, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA**

Art. 24

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MERELLA, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
E DISPOSIZIONI RELATIVE**

Art. 25

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l'anno

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MERELLA, Segretario:

Art. 26

Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 10002 e 10003 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può procedersi subordinatamente all'accertamento della relativa entrata in conto rispettivamente dei capitoli 24101 e 23301.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MERELLA, Segretario:

Art. 27

L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'assegnazione alle province ed ai comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell'ar-

ticolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (cap. 10043 e cap. 10043-1).

Per le spese di cui agli anni 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 le somme di cui al precedente comma verranno ripartite sulla base dei singoli rendiconti relativi alle spese sostenute dai predetti enti, con esclusione di quelle riferite al personale dipendente ivi compresi gli oneri riflessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MERELLA, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
SPETTACOLO E SPORT
E DISPOSIZIONI RELATIVE**

Art. 28

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MERELLA, Segretario:

Art. 29

Nel caso in cui l'Amministrazione regio-

nale contragga, nel corso del 1986 in tutto o in parte, i mutui previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione dell'entrata e al capitolo 11124/04 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all'ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 30

Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11109 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO ALL'IGIENE E SANITA' E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 31

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato all'igiene e sanità, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 32

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 33

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, sulla base del piano di intervento di cui all'articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 12043 e 12166 dello stesso stato di previsione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 34

A seguito dell'attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno-infantile), le somme stanziate sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernente l'istituzione e disciplina dei consultori familiari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 35

Alla ripartizione ed assegnazione, in favore delle Unità sanitarie locali, delle somme iscritte sui capitoli 12122 e 12135, si procede con le stesse modalità previste dall'articolo 97, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, in tema di ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale, rispettivamente per il finanziamento delle spese di parte corrente e per quello delle spese in conto capitale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI
E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 36

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 37

Alle spese di cui al capitolo 13002 - contributi alle aziende di trasporto per ripiano

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

disavanzi — si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MERELLA, Segretario:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**Art. 38**

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MERELLA, Segretario:

DISPOSIZIONI DIVERSE**Art. 39**

Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti per materia, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva

del bilancio di stanziamenti d'importo pari alle entrate accertate in conto del capitolo 23402.

La suddetta iscrizione deve essere disposta in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma.

La procedura di cui al presente articolo è estesa agli interventi finanziati con le disponibilità delle contabilità speciali di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 rifinanziamento Piano di rinascita ed alle leggi regionali 30 settembre 1971, n. 25 e 10 dicembre 1973, n. 39 (Piano per le zone interne); in corrispondenza con l'accertamento delle entrate, i finanziamenti della CEE sono iscritti al capitolo 03062 per essere riversati alle citate contabilità speciali ed essere attribuiti ai pertinenti titoli di spesa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MERELLA, Segretario:

Art. 40

Dello stanziamento iscritto al capitolo 01007 una quota non inferiore a lire 120.000.000 è erogata mediante aperture di credito disposte a favore degli Assessori regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MERELLA, Segretario:

Art. 41

Per gli effetti di cui all'articolo 24 della

legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 42

Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42 *bis*.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 42 *bis*

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme delibera-

zione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli di spesa 07070 e 10143 delle disponibilità esistenti nel conto dei residui dei capitoli 05113, 06215, 07065 e 10141.

Dette disponibilità sono attribuite nella misura del 30 per cento al capitolo 07070 e nella misura del 70 per cento al capitolo 10143.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un'emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo modificativo Cododi - Mannoni - Satta:

"L'articolo 42 *bis* della legge di bilancio 1986 è soppresso.

Nei sottoaccennati stati di previsione della spesa sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

Cap. 07065 - Contributi avviamento nuove attività d'impresa (L.R. 28/84)

lire 700.000.000

Cap. 10141 - Contributi avviamento nuove attività d'impresa (L.R. 28/84)

lire 500.000.000

In diminuzione

Cap. 07070 - Concorso interessi mutui cooperative e società giovanili (L.R. 28/84)

lire 450.000.000

Cap. 10143 - Concorso interessi mutui cooperative e società giovanili (L.R. 28/84)

lire 750.000.000". (33)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.*

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Rojch. Ne ha facoltà.

ROJCH (D.C.). Signor Presidente, io vorrei sapere dall'Assessore — poiché ho potuto avere l'emendamento solo poc'anzi — cosa egli intende per nuova attività di impresa (mi pare si tratti di un intervento relativo alla legge regionale numero 28 del 1984).

Credo che un intervento sulle imprese la Giunta non l'abbia previsto in questo bilancio nonostante la Sardegna si trovi, come ben sappiamo, in una situazione di crisi straordinaria, non solo sul piano occupativo, ma anche sul piano delle imprese. Esistono in questo momento sei o sette imprese, con una tradizione e un'esperienza ultra ventennale, che sono sull'orlo del fallimento, imprese che hanno centinaia e centinaia di lavoratori, forse migliaia.

Nel bilancio che la Giunta ha presentato non ho intravisto, né nei settori dei lavori pubblici e dell'industria, né in qualsiasi altro settore, alcuno sforzo politico per andare incontro a questa situazione che, a dir poco, è tragica. Se noi lasciamo chiudere e fallire queste imprese io credo che in Sardegna rimanga ben poco, onorevole Assessore dell'industria. Questo è uno dei punti estremamente importanti da tenere presenti, ma la politica che la Giunta regionale ha perseguito, anche per quanto riguarda il settore delle imprese, mi si consenta di dirlo, è fallimentare, mentre col protocollo d'intesa e con altre iniziative noi nel passato avevamo garantito alle imprese sarde una certa presenza negli appalti delle opere dello Stato in Sardegna.

Abbiamo registrato in questi ultimi due anni, specie nell'ultimo, un'azione di autentica rapina, di autentica invasione di imprese continentali in Sardegna senza che la Giunta sia riuscita a porre un cordone di difesa.

Io non intendo polemizzare (se questa è la politica sardista, non me ne importa nulla), ciò che ci preoccupa è che oggi anziché andare avanti stiamo tornando indietro, perché la Giunta non riesce neppure ad attuare, una minima tutela delle imprese sarde. Persino la

Commissione che deve inserire le imprese sarde nell'albo nazionale, non funziona da tempo; qui sembra che tutto sia fatto sempre per favorire la presenza delle imprese continentali nella nostra Isola, al punto che, se facessimo un'analisi degli appalti che oggi esistono, vedremo che vi è il dominio incontrastato proprio delle imprese continentali. Noi vorremmo sapere se questa è la politica sardista, se questa è la politica del cambiamento, dell'avanzamento dell'autonomia o se non sia al contrario una politica che sta portando la Sardegna alla rovina.

Io non ho potuto seguire oggi il dibattito perché ero presente a Roma alla riunione del Comitato delle Regioni meridionali; ho colto soltanto, alla fine, lo spunto dalla indicazione contenuta nella legge numero 28, però da un bilancio come questo traspare un'incapacità assoluta, anzi un rifiuto, a perseguire una politica di sviluppo; esso si riduce ad un bilancio di opere pubbliche; basta controllare i capitoli nei vari settori. Ma, amici del rinnovamento, colleghi del rinnovamento e del cambiamento, della rivoluzione permanente autonomistica in Sardegna, questa è una linea vecchia! E' una linea che l'ultima legge sugli interventi straordinari, il Piano triennale Cassa, onorevole Baranu, considerano superata nel Mezzogiorno; non è possibile cioè che noi andiamo ad approvare un bilancio destinando le risorse prevalentemente al settore delle opere pubbliche, le quali sono incapaci di creare un solo posto di lavoro. La Giunta regionale porta avanti una politica vecchia e fallimentare, rinunciando agli investimenti. Infatti, a proposito della politica degli investimenti: nel settore dell'industria, onorevole Satta, è vero che gli imprenditori non lottano per creare nuovi investimenti, ma in questo bilancio non si intravede alcun segno di cambiamento su questo; per quanto concerne poi il settore del turismo, sono previsti sì degli interventi per la promozione, la propaganda e la valorizzazione turistica, ma le incentivazioni relative alle attività turistico-ricettive, consentitemi di dirlo, sono una vergogna! Non si può immaginare che la Regione sarda che possiede 1800 chilometri di costa, che è considerata nel settore del turismo una regione

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

pilota trainante nel mondo, destini complessivamente all'incentivazione delle attività turistico-ricettive solamente 34 miliardi e 400 milioni.

A mio parere non si tratta di un errore tecnico, è che la Giunta regionale non sa che cosa fare per la Sardegna, non ha né idee, né obiettivi e veramente non riesce ad indicare per i sardi nessuna proposta, salvo poi la parata propagandistica presso tutti i circoli d'Europa e del mondo. La stessa legge regionale numero 28 del 1984, cui si riferisce buona parte delle incentivazioni previste per le attività turistico-ricettive, è una legge gestita in modo burocratico e non direi "insufficiente"; non è coordinata con la legge sulla imprenditorialità del Mezzogiorno. Non si fa un solo passo avanti per realizzare degli obiettivi concreti. Credo che una Giunta rinunciataria, che non ha una strategia sul piano dello sviluppo e dell'occupazione non possa ulteriormente governare la Sardegna perché essa rappresenta invero un danno obiettivo come hanno sostenuto i colleghi Floris, Becciu, Soro e altri che qui hanno perso la parola.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MERELLA, Segretario:

Art. 43

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato

di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1986, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma terzo, della legge medesima al 31 dicembre 1985.

Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, primo comma, e all'articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano chiesto — a termini rispettivamente dell'articolo 4, sesto comma, e dell'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 — la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo — previa l'adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata — mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MERELLA, Segretario:

Art. 44

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme.

Con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 45

Sulla base delle autorizzazioni del CIPE emesse ai sensi dell'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, (contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili), l'Assessore della programmazione dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento di disponibilità nell'ambito dei seguenti capitoli di bilancio relativi agli interventi previsti dagli articoli 6, 8 e 12 di detta legge: 06069, 06070, 06224, 06224-01, 08069-03, 09042, 09043 e 09044.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 46

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Mereu Orazio - Mura - Oggiano:

"TABELLA A e B

Tabella A - Entrata

Cap. 12401 - imposta sul consumo dei tabacchi	+	lire 935.000.000
---	---	------------------

TABELLA B - Presidenza della Giunta

Cap. 01001 - spese per il Consiglio regionale	+	lire 935.000.000". (1)
---	---	------------------------

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

MEREU ORAZIO (P.S.D.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella A. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati 4 emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA B e D

In diminuzione

Cap. 01007-00 — lire 300.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 300.000.000". (2)

Emendamento modificativo Anedda - Ches-

sa - Murru:

"TABELLA B e D

In diminuzione

Cap. 01008-00 — lire 18.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 18.000.000". (3)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA B e D

In diminuzione

Cap. 01022 — lire 170.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 170.000.000". (4)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA B e D

In diminuzione

Cap. 01009-00 — lire 136.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 136.000.000". (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione bilancio ed assetto del territorio.

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione la tabella B. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della tabella C.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Mannoni -

Ortu Italo - Fadda Fausto:

TABELLA C

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 02016 - Stipendi al personale dell'Amministrazione regionale
lire 1.500.000.000

In aumento

Cap. 02093 - Denominazione variata - Spese per corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale regionale etc. (aggiungere) nonché a favore del personale del ruolo speciale provvisorio di cui alle LL.RR. 8 maggio 1984 n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 81 *bis* della legge finanziaria)

lire 50.000.000

Cap. 02101-02 - Sussidi, borse di studio e mutui edilizi al personale ex D.P.R. 348/79, art. 75 ed ex D.P.R. 92/84

lire 600.000.000

Cap. 02081 - Di nuova istituzione - (02.03) 1.1. 1.4.1. 1.01.01 (01.02) - Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività di cui agli articoli 7 e 14 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, al personale del ruolo speciale provvisorio di cui alle LL.RR. 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 81 *bis* della legge finanziaria)

lire 850.000.000". (19)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella C. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella D.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati 4 emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA D

In diminuzione

Cap. 03003 — lire 800.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 800.000.000". (6)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA D

In diminuzione

Cap. 0330-10 — lire 1.000.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 1.000.000.000". (7)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

sa - Murru:

"TABELLA D

In diminuzione

Cap. 03013 — lire 2.000.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 2.000.000.000". (8)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA D

In diminuzione

Cap. 03072 — lire 500.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 500.000.000". (9)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione la tabella D. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della tabella E.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA E e D

In diminuzione

Cap. 04016 — lire 800.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 800.000.000". (10)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA E e D

In diminuzione

Cap. 04017 — lire 500.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 500.000.000". (11)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA E e D

In diminuzione

Cap. 04110 — lire 10.000.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 10.000.000.000". (12)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA E e D

In diminuzione

Cap. 04111 — lire 300.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 300.000.000". (13)

Emendamento modificativo Mannoni - Cogodi - Satta:

"TABELLA E

Entrata

Cap. 12203 - Imposta ipotecaria
+ lire 1.000.000.000

Spesa

Cap. 04011 - Contributi alle compagnie barracellari
+ lire 1.000.000.000". (32)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 10, 11, 12 e 13 ha facoltà di illustrarli.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 32 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non accoglie gli emendamenti numero 10, 11, 12 e 13.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta*

la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la tabella E. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della tabella F.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA F e D

In diminuzione

Cap. 05004 — lire 250.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 250.000.000". (14)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

"TABELLA F e D

In diminuzione

Cap. 05017 — lire 10.000.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 10.000.000.000". (15)

Emendamento modificativo Mannoni - Fadda Fausto - Casula:

"TABELLA F

Nei sottoelencati stati di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata

Cap. 12204 - Tasse sulle concessioni governative (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 e art. 34, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)
lire 2.500.000.000

ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05027 - Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per lavori di sistemazione idraulico forestale (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, legge 27 luglio 1967, n. 632 e L.R. 21 agosto 1980, n. 26)

lire 2.500.000.000".

(24)

Emendamento modificativo Mannoni - Fadda Fausto - Casula:

"TABELLA F

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento

Cap. 23405 - Finanziamenti comunitari per la realizzazione di opere di rimboschimento

miglioramento di foreste degradate, strade forestali e di terrazzamenti di protezione contro gli incendi (regolamento CEE 259/79)

lire 1.299.000.000

Rif. Cap. Spesa 05025/01

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

In aumento

Cap. 05025/01 - Spesa per la realizzazione di opere di rimboschimento, miglioramento di foreste degradate, strade forestali e di terrazzamenti di protezione contro gli incendi (L.R. 18 giugno 1959, n. 13, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3257 e regolamento CEE 259/79)

lire 1.299.000.000

Rif. Cap. Entrata 23405". (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 14 e 15 ha facoltà di illustrarli.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 24 e 26 ha facoltà di illustrarli.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 14 e 15 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

numero 14. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la tabella F. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della tabella G.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della tabella H.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Casula - Satta - Mannoni:

"TABELLA H

Entrata

Cap. 12105 - Imposta successioni
+ lire 10.000.000

Cap. 07011-01 (N.I.) - Saldo di impegni di esercizi decorsi, relativi a contributi agli Enti provinciali per il turismo, alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (L.R. 3.5.1954, n. 10)
+ lire 10.000.000". (31)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione la tabella H. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura della tabella I.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Mannoni - Casula - Fadda F.:

"TABELLA I

Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio 1986 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

Cap. 12106 - IRPEF lire 800.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICICap. 08142 - Spese per opere di consolidamento abitati
lire 800.000.000". (25)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.*
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella I. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella L.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario:**Emendamento modificativo Cuccu - Oppi - Mereu Salvatorangelo - Cossu - Soro - Onnis - Morittu - Pili - Orrù - Tamponi - Montresori:*

"TABELLA L

ENTRATA

In aumento

Cap. 12105 + lire 770.000.000

SPESA

In aumento

Cap. 09016-01 + lire 770.000.000". (27)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CUCCU (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.*
La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella L. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella M.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario:**Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:*

"TABELLA M

In diminuzione

Cap. 10001 - lire 8.000.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 8.000.000.000". (17)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"TABELLA M

In diminuzione

Cap. 10095 - lire 2.000.000.000

In aumento

Cap. 03016 + lire 2.000.000.000". (18)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione la tabella M. Chi la

approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della tabella N.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della tabella O.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della tabella P.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'elenco numero 1.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'elenco numero 2.

(*Segue lettura*).

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco numero 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge numero 183 avrà luogo al termine della seduta.

Discussione e approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1986.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1986.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Si dia lettura dello stato di previsione dell'entrata.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione lo stato di previsione dell'entrata. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare metto in votazione lo stato di previsione della spesa. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco numero 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco numero 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione dei disegni di legge nn. 182 e 183.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge numero 182 e 183:

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 182:

presenti	77
votanti	77
maggioranza	39

IX LEGISLATURA

CIX SEDUTA

17 APRILE 1986

favorevoli 45
contrari 32

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 183:

presenti 77
votanti 77
maggioranza 39
favorevoli 43
contrari 32
voti nulli 2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru).

Discussione ed approvazione del progetto di bilancio di previsione delle spese interne del Consiglio per l'esercizio finanziario 1986.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di bilancio di previsione delle spese interne del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1986.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mura, Questore.

MURA (D.C.), *Questore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli Questori, parlo con disagio perché so di infrangere una tradizione e perché mi rendo conto che l'atteggiamento che enuncerò non è il più adatto, forse non è nemmeno il più giusto, per quanto intendo dimostrare. Rimane a mia giustificazione che non ho altro strumento per farmi sentire, per sottolineare il mio dissenso. Di quello che dirò avevo già parlato, e non in ritardo, ma in ritardo sono state colte le mie osservazioni.

Lamento la scarsa incidenza dell'Ufficio di presidenza nella sorveglianza e nelle scelte che riguardano il nuovo palazzo del Consiglio regionale. Ne ho parlato quando discutemmo l'esercizio provvisorio, successivamente ci sono stati mostrati i disegni, le ipotesi, i progetti. Se dubbi avevo prima, quelle tavole, quei disegni, quei colloqui, quegli incontri hanno confermato le mie perplessità e hanno confermato, purtroppo, che in quel progetto il Consiglio regionale, come Ufficio di presidenza, è stato assente, o almeno così credo. Infatti, abbiamo scoperto, tra l'altro, che una parte dei locali destinati a biblioteca — già insufficienti, perché erano poco più della metà di quelli che abbiamo attualmente in affitto — sono stati destinati, in nome dell'antico detto "*mens sana in corpore sano*", o di quell'altro meno aulico che qualunque cosa è meglio di un dottore morto, ad un ristorante anziché a biblioteca. E' una scelta che non ho condiviso e che non mi sento di condividere, una scelta che non posso che addebitare — lo dico a malincuore — o a disattenzione o a ignoranza, nel senso della non conoscenza, da parte dell'Ufficio di presidenza, ma le conclusioni sono identiche.

Ho scoperto che, nell'attenzione per tanti piccoli o grandi problemi, tanti piccoli fregi, tante piccole rifiniture, tanta accurata scelta di legni pregiatissimi per pregiati pannelli, ci si era dimenticati che quel palazzo è destinato anche ai consiglieri, a quelli che nel gergo dei parlamentari nazionali vengono definiti *peones*

o a quelli umili come sono io, cioè quelli che, se dovessimo adoperare il gergo che si adopera in borsa per definire i risparmiatori (che della borsa poi sono in sostanza il nerbo e il sostegno) costituirebbero il parco buoi. Questi consiglieri, dei quali è il palazzo, non avevano, quando ho visto i disegni, non dico una scrivania, ma nemmeno una sedia e neanche un telefono. Per riuscire a recuperare qualcosa di più di un andito, nel quale collocare delle sedie e dei banchi a mo' di terza elementare, si è stati costretti a tagliare, mi pare, ancora un pezzo di quella già angusta biblioteca, che però si è potuta sacrificare perché, nel gergo dei progettisti, quel locale veniva denominato "deposito libri".

Abbiamo appreso che questo palazzo certamente sarà bellissimo; il solo lampadario dell'aula, appositamente disegnato ed accuratamente scelto, costerà 180 milioni. Io non me la sento di votare in favore per essere illuminato da tanta luce... Abbiamo appreso che, nella dislocazione degli spazi, molto ce n'è per la Giunta regionale; moltissimo — ed è giusto — per la rappresentanza del Presidente; moltissimo (e non vi annoio con i metri quadri, perché chiunque di voi abbia o voglia avere il tempo di occuparsene può munirsi di un doppio decimetro per rendersene conto) per i Vicepresidenti del Consiglio, i quali hanno stanza, anticamera, ufficio per il segretario; moltissimo ce n'è per il Segretario generale del Consiglio, il quale gode (o godrà, per chi sarà) grosso modo di qualcosa come — non spaventatevi — circa 200 metri quadri. Non me la sento di unire il mio assenso al progetto di un palazzo che ha ridotto i Gruppi consiliari e i consiglieri nell'ultimo... e periferico angolo del Consiglio, tanto che abbiamo dovuto persino far osservare che ai Gruppi (che, in fin dei conti, in Consiglio credo che rappresentino qualcosa) forse era bene destinare un ascensore che il progetto non aveva previsto.

Insomma, sarà un bellissimo palazzo, ornato nella sua piazza di splendide sculture di Sciola, e certamente il Presidente del Consiglio, chi sarà negli anni futuri, avrà dei bellissimi uffici con le pareti in pregiato tek delle più

remote contrade africane o di altri paesi; pannelli ed arazzi avranno anche gli altri uffici, e chi verrà certamente ammirerà il lusso di questo palazzo. Non conterà niente se noi vi diciamo oggi che non siamo d'accordo.

Avevamo necessità di un palazzo molto funzionale, adatto al lavoro di chi per tanti anni in Consiglio ha sopportato disagi, fastidi, fatiche, producendo molto meno di quel che avrebbe potuto produrre, a scapito dell'istituzione. E' stata fatta invece la scelta del megalitico, dell'enorme, dell'enfatico, del lusso spagnolesco, dello spaventare o credere di impressionare i futuri visitatori. Non ci stiamo!

Rivendichiamo, rivendico, per quanto mi riguarda, l'umile origine di chi è abituato a vivere nel poco, ma comodo. Credo che questa dovesse essere la scelta e mi dispiace veramente accusare questo Ufficio di presidenza, che ha forse meno responsabilità dei precedenti, ma che non è intervenuto quando poteva farlo. Per queste ragioni, per la prima volta da quando sono in quest'Aula, voto contro il bilancio di previsione del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si dia lettura dello stato di previsione dell'entrata.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Allo stato di previsione dell'entrata è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento modificativo Mereu Orazio - Mura - Oggiano:

"Entrata

Lo stanziamento del Capitolo 1 "Dotazione ordinaria" è aumentato di

lire

935.000.000

Uscita

Lo stanziamento del capitolo 5.15 "Fitto locali destinati agli uffici e alla sede dei Gruppi consiliari" è aumentato di
lire 935.000 000".

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MEREU ORAZIO (P.S.D.I.), *Questore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione lo stato di previsione dell'entrata. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mura, questore. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.), *Questore*. Credo che il Consiglio si renda conto che, alle domande e alle osservazioni fatte dal collega Anedda non è giusto che risponda il Collegio dei Questori, che ha invece il compito di predisporre il bilancio e di presentarlo per l'approvazione in Consiglio. Tuttavia su un argomento di così grande rilevanza, credo che si possa infrangere una tradizione, perché non capita ogni anno che si debba affrontare la costruzione del nuovo palazzo del Consiglio regionale.

Le osservazioni del collega Anedda, in verità, sono state fatte dallo stesso anche in altre occasioni, per esempio durante i sopralluoghi nel palazzo di via Roma promossi dal Presidente del Consiglio ai quali hanno partecipato

oltre all'intero Consiglio di presidenza tutti i capigruppo, o almeno un rappresentante per ciascun gruppo. In tali occasioni i tecnici hanno illustrato il progetto e sono state fatte tutte le opportune osservazioni e critiche del caso, dopo di che il Consiglio di presidenza è stato autorizzato a mandare avanti il progetto. Non ho difficoltà — parlando, credo, anche a nome dei colleghi — a riportare l'argomento al Consiglio di presidenza e a chiedere al Presidente un ulteriore incontro con i capigruppo, convocando eventualmente anche i tecnici. Se però il Consiglio di presidenza non riterrà che alcune varianti debbano essere apportate, pur prendendo atto delle osservazioni fatte, credo che avremo il dovere di procedere, altrimenti il nuovo palazzo consiliare non lo inaugureremo neanche in questa legislatura.

Fra l'altro, a mio avviso, alcune osservazioni fatte non sono giuste. Per esempio, il collega Anedda afferma con ironia che "anche" i consiglieri regionali debbono trovar posto nel nuovo palazzo del Consiglio, di cui sono poi l'elemento più importante. Ebbene, proprio per questi consiglieri, e soprattutto per i *peones* che vengono dalla periferia, è prevista quella tavola calda che tanto ha criticato l'onorevole Anedda. Quindi, vediamo di metterci d'accordo sulle cose che debbono essere fatte, per mettere in condizione ogni consigliere regionale, e soprattutto quelli di noi che arrivano dall'esterno, di lavorare nel modo migliore.

Nel palazzo del Consiglio regionale, osserva il collega Anedda, sono previste alcune opere d'arte, tra cui una piazza che verrà progettata da Nivola, un eminente artista sardo che vive in America, ed anche pitture di altri artisti sardi di grande valore. Ebbene, io credo che anche queste cose si debbano fare, perché sarebbe un errore non addobbare il Consiglio regionale della Sardegna proprio con le opere d'arte dei suoi figli migliori.

Non mi pare che siano state previste spese enormi ed ingiustificate, comunque le osservazioni fatte stasera dal collega Anedda le faremo presenti, come Collegio dei Questori, ancora una volta al Consiglio di presidenza e chiederemo al Presidente di convocare ancora

un incontro con i capigruppo. Se possibile, vorremmo concludere i lavori del palazzo con l'approvazione unanime dei gruppi politici; però, se questo dovesse significare un rinvio alle calende greche, allora non siamo d'accordo e, dopo questo ulteriore incontro, noi abbiamo il dovere di andare avanti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione lo stato di previsione della spesa. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il bilancio nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1984 del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1984 del Consiglio regionale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mereu Orazio, Questore.

MEREU ORAZIO (P.S.D.I.), *Questore*.
Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare si dia lettura dell'elenco delle entrate.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco delle spese.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione nel suo complesso il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1984. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 22 e 51.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
